Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 giugno 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori)
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 147 DEL 12 GIUGNO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 356.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli sul mercato di Piazza Ghiaia della città di Parma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 357.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla campagna del pomodoro dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nella provincia di Messina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 358.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese metalmeccaniche, installatrici di impianti e delle demolizioni navali della provincia di La Spezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962. n. 359.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti, degli impiegati e degli operai dipendenti dai Consorzi agrari provinciali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 360.

Norme sul trattamento economico e normativo dei saldatori elettrici ed autogeni, dei verniciatori al nitrocellulosa e degli addetti alle lavorazioni del piombo, dipendenti dalle imprese metalmeccaniche della provincia di Napoli.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 361.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti ai lavori di ammasso, essiccazione e cernita bozzoli nella provincia di Treviso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 362.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese di assicurazione in gestione libera della provincia di Torino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 363.

Norme sulla regolamentazione dei rapporti tra il conduttore e il coltivatore per la coltivazione della barbabietola da zucchero della provincia di Cagliari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 364.

Norme sul trattamento economico e normativo delle scartatrici di mandorle dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari della provincia di Catania.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 365.

Norme sul trattamento economico e normativo delle guardie giurate dipendenti dalle riserve di caccia della provincia di Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 366.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese delle acque e bevande gassate ed affini della provincia di Livorno.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. 1836.

Statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1050, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1735, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Veduta la legge 10 dicembre 1960, n. 1576;

Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Le norme dello statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvate e modificate con i decreti sopraindicati, sono abrogate e sono sostituite dalle norme contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 98. — VILLA

Statuto dell'Università degli studi di Trieste

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Costituzione dell'Università e ordinamento generale degli studi

Art. 1.

L'Università degli studi di Trieste è costituita dalle seguenti Facoltà:

Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di economia e commercio;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di magistero;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Facoltà di farmacia;
Facoltà di ingegneria.

Art. 2.

A ciascuna Facoltà sono annessi gli Istituti scientifici o Seminari e le Scuole di perfezionamento e di specializzazione.

Gli Istituti o Seminari hanno lo scopo di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle ricerche scientifiche, di integrare con esercitazioni pratiche gli insegnamenti delle varie discipline e di contribuire in genere al progresso delle medesime con pubblicazioni ed iniziative opportune.

Le Scuole di perfezionamento hanno il fine precipuo di avviare i laureati all'attività scientifica nella disciplina o gruppo di discipline cui si intitolano. Le Scuole di specializzazione hanno lo scopo di condurre i laureati ad una approfondita conoscenza della materia e ad una completa capacità tecnica in un determinato ramo di esercizio professionale.

Art. 3.

Nell'Università è costituita una biblioteca, che può essere anche divisa per Facoltà od Istituti. L'ordinamento della biblioteca generale e delle biblioteche di Facoltà o degli Istituti è disciplinato da un regolamento, emanato dal rettore sentito il Senato accademico.

CAPO II

Docenti e corsi

Art. 4.

Ogni Facoltà o Scuola di perfezionamento o di specializzazione comprende gli insegnamenti specificati nei titoli seguenti per i diversi corsi di laurea e di diploma.

Entro il mese di giugno di ogni anno, il Consiglio di ciascuna Facoltà determina, con l'approvazione del Senato accademico e del Consiglio d'amministrazione, quali tra gli insegnamenti complementari previsti dal rispettivo ordine degli studi debbano essere effettivamente impartiti nell'anno accademico successivo. Di tale determinazione deve essere data tempestiva notizia nell'albo universitario o con altre forme di pubblicità.

Art. 5.

Allo svolgimento di ogni insegnamento di durata annuale o pluriennale, debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali con un minimo di cinquanta lezioni nel corso di ciascun anno accademico.

I professori hanno l'obbligo di impartire lezione secondo l'orario in tutti giorni fissati dal calendario accademico, a meno che non sia stabilito diversamente da norme di carattere generale. Le lezioni effettivamente svolte vengono annotate dai professori su un diario trasmesso loro dalla segreteria, che deve essere vistato periodicamente dal preside della Facoltà.

Art. 6.

Con deliberazione del competente Consiglio di Facoltà, per ogni insegnamento ufficiale possono essere tenuti annualmente, in aggiunta alle lezioni cattedratiche, corsi di esercitazioni da svolgersi dai titolari o dagli assistenti presso gli Istituti scientifici universitari ai quali il singolo insegnamento fa capo.

Art. 7.

Presso l'Università prestano servizio, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche dei vari insegnamenti o Istituti, assistenti e lettori, di ruolo, incaricati e straordinari.

La ripartizione degli assistenti straordinari tra le cattedre e gli Istituti scientifici delle varie Facoltà è determinata dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del Senato accademico, sentite le Facoltà interessate.

Art. 8.

Accanto all'insegnamento affidato ai professori ufficiali, può essere esercitato l'insegnamento a titolo privato dai liberi docenti, secondo le norme vigenti sull'istruzione universitaria, per tutte le materie fondamentali e complementari comprese nell'ordine degli studi, nonchè per le materie ad esse strettamente connesse, previa deliberazione del competente Consiglio di Facoltà.

Art. 9.

I professori di ruolo ed incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare, entro la prima decade del mese di ottobre, ai presidi delle rispettive Facoltà i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno accademico successivo; ed i Consigli delle Facoltà debbono, prima dello inizio dell'anno accademico, esaminarli e coordinarli ai sensi delle vigenti norme sull'istruzione universitaria, specialmente determinando quali corsi debbano avere carattere istituzionale e quali monografico, e dichiarando inoltre quali corsi si debbano ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge.

Nel pronunciarsi sul programma presentato dal libero docente per un corso a titolo privato, il Consiglio di Facoltà, oltre ad accertare se il programma presentato risponde come contenuto ed ampiezza alle necessità didattiche, deve verificare, ove trattisi di materie sperimentali e dimostrative, se il libero docente disponga del necessario materiale scientifico e didattico. Contro il giudizio della Facoltà i liberi docenti possono presentare ricorso al rettore, che provvede inappellabilmente su conforme parere del Senato accademico.

Art. 10.

I rettori, i presidi delle Facoltà e i direttori degli Istituti, nell'ambito delle rispettive competenze, possono accordare a persone, non aventi la qualità di professori dell'Università, di tenervi conferenze, purchè si tratti di professori di ruolo o liberi docenti di altre Università. Essi possono, inoltre, sentito il Senato accademico, invitare a tenervi conferenze persone di sicura e riconosciuta competenza anche estranee allo insegnamento universitario.

CAPO III

Istituti e Seminari

Art. 11.

I singoli Istituti e Seminari delle Facoltà sono diretti di regola da un professore di ruolo, nominato dal rettore, su designazione del competente Consiglio di Facoltà, espressa a scrutinio segreto, tra i titolari delle cattedre che vi fanno capo. La nomina è fatta per un triennio contemporaneamente per tutti i direttori e può essere successivamente confermata.

Se manchino professori di ruolo, che facciano capo all'Istituto, la direzione dello stesso è affidata ad un professore incaricato per la durata di un anno.

Quando se ne ravvisi la necessità, la direzione dell'Istituto potrà essere affidata a un Collegio di professori della Facoltà, designati con deliberazione motivata della stessa Facoltà e del Senato accademico.

Il direttore è assistito, per il funzionamento e l'amministrazione dell'Istituto, da un Consiglio direttivo, composto dai professori di ruolo delle materie comprese nella sfera di attività dell'Istituto. Del Consiglio fanno anche parte, con voto consultivo, i professori incaricati degli insegnamenti facenti capo all'Istituto.

Art. 12.

Gli Istituti hanno ciascuno una propria dotazione sul bilancio dell'Università, determinata annualmente dal Consiglio d'amministrazione su proposta delle rispettive Facoltà.

Potranno aversi inoltre assegnazioni suppletive da parte di enti o privati con destinazione specifica ad uno o più Istituti.

Art. 13.

Ogni Istituto, costituito da più laboratori o sezioni, ha una parte di mezzi (locali, arredamento, personale, dotazione, ecc.) da servire in comune ai vari insegnamenti dell'Istituto; l'altra parte è distribuita dal Consiglio direttivo tra i vari laboratori o sezioni a seconda delle loro materie.

Art. 14.

Ogni Istituto può avere un proprio regolamento interno, emanato e modificato dal rettore su proposta del direttore e sentito il competente Consiglio di Facoltà.

Art. 15.

Sono ammessi a frequentare i singoli Istituti gli studenti ed i laureati della rispettiva Facoltà, nonchè gli studenti e laureati di altre Facoltà ed eventualmente gli studiosi estranei che, in base a regolare domanda, ne ottengano l'autorizzazione dal direttore.

Art. 16.

Chi frequenta un Istituto deve osservare le norme disciplinari e didattiche contenute nel rispettivo regolamento interno. In caso di trasgressione può essere sospeso od escluso dalla frequenza per ordine del direttore, sentito il preside della Facoltà.

A chi frequenti un Istituto per almeno tre mesi il direttore rispettivo può rilasciare un attestato, vistato dal rettore, delle ricerche eseguite e dei risultati raggiunti.

Inoltre i direttori degli Istituti ed i professori di materie che non facciano capo a singoli Istituti, possono rilasciare alla Segreteria attestazioni riguardanti gli studi compiuti e qualunque attività svolta dagli studenti. In base a tali attestazioni la Segreteria rilascia i relativi certificati.

CAPO IV

Studenti ed esami

Art. 17.

Lo studente che non intenda seguire il piano degli studi consigliato dalla Facoltà, dovrà presentare, insieme alla domanda di immatricolazione o di iscrizione, quel diverso piano degli studi che intende seguire, affinchè sia sottoposto all'approvazione della Facoltà. Diversamente si presume che lo studente segua ogni anno il piano degli studi consigliato dalla Facoltà quale sarà riprodotto sul libretto d'iscrizione.

Art. 18.

La frequenza degli studenti ai corsi d'insegnamento ed alle esercitazioni che ne fanno parte integrante, è obbligatoria.

I professori possono assicurarsi dell'assiduità e del profitto degli studenti mediante appelli, interrogazioni, prove estemporanee ed ogni altro mezzo che ritengano opportuno. La Segreteria è tenuta a comunicare ai professori entro il 31 dicembre l'elenco degli studenti iscritti ai rispettivi corsi.

La frequenza ai corsi è comprovata dall'attestazione dei professori sul libretto d'iscrizione, salvo che le singole Facoltà dispongano diversamente. A tal fine, quando occorra, gli studenti debbono presentare il libretto ai professori, per la firma d'iscrizione, entro il mese di dicembre e, per la firma di frequenza, entro la prima decade del mese di maggio di ciascun anno accademico.

Lo studente al quale sia stata negata l'attestazione di frequenza ad una materia non è ammesso al relativo esame ed ha l'obbligo di ripetere l'iscrizione alla materia stessa per un altro anno accademico.

Art. 19.

Gli esami di profitto sono sostenuti prevalentemente sul programma di corso, ma devono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale dei candidati e la loro preparazione organica nella materia d'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso seguito dallo studente.

Lo studente che intenda sostenere l'esame su un corso da lui frequentato e diverso da quello impartito dall'insegnante dinanzi al quale dovrà presentarsi, è tenuto a chiederne la autorizzazione prima dell'inizio della sessione.

Lo studente che non abbia superato gli esami nelle materie propedeutiche come stabilito dai piani di studio delle singole Facoltà, non può essere ammesso a sostenere l'esame in quelle materie che presuppongono la conoscenza delle prime.

Il risultato dei singoli esami, espresso in trentesimi, è annotato da uno dei tre membri della Commissione esaminatrice sul libretto d'iscrizione che deve essere esibito alla Commissione stessa.

Art. 20.

Lo studente che ha seguito i corsi non pareggiati tenuti da liberi docenti può essere ammesso a sostenere su di essi un esame del cui risultato viene presa nota nella sua carriera scolastica.

Art. 21.

L'esame di laurea consiste nella discussione intorno ad un lavoro originale compiuto dal candidato sopra un tema da lui scelto con l'approvazione del professore della materia, e vertente su una delle materie fondamentali o complementari purchè previste dall'ordinamento didattico proprio di ciascuna Facoltà; inoltre, nell'eventuale discussione di una o più tesine orali.

La dissertazione di laurea deve essere depositata in Segreteria, prima della sessione di esami di laurea, accompagnata da un modulo recante i titoli della tesi e delle eventuali tesine e vistato dai rispettivi relatori. La Segreteria, dopo aver accertato la regolarità dell'iscrizione del candidato nell'elenco dei laureandi, trasmette la dissertazione al preside della Facoltà, il quale potrà designare accanto al relatore uno o più correlatori.

Una copia della dissertazione di laurea deve essere conservata nell'archivio della Segreteria; un'altra copia può essere conservata negli Istituti scientifici che vi abbiano interesse.

Per ogni altra modalità relativa all'esame di laurea valgono le norme concernenti i singoli corsi di laurea.

Art. 22.

Gli esami di profitto e di diploma delle Scuole di perfezionamento e di specializzazione sono disciplinati dalle norme che regolano ciascuna Scuola.

Art. 23.

Le Commissioni per gli esami di laurea sono presiedute dai presidi delle Facoltà, quelle per gli esami di diploma dai direttori delle Scuole.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIE FACOLTA'

CAPO I

Facoltà di giurisprudenza

Art. 24.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in Giurisprudenza e la laurea in Scienze politiche.

Art. 25.

La durata del corso degli studi per la laurea in Giurisprudenza è di quattro anni. E' titolo d'ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato;
2. Istituzioni di diritto romano;
3. Filosofia del diritto;
4. Storia del diritto romano;
5. Storia del diritto italiano (biennale);
6. Economia politica;
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
8. Diritto costituzionale;
9. Diritto ecclesiastico;
10. Diritto romano (biennale);
11. Diritto civile (biennale);
12. Diritto commerciale;
13. Diritto del lavoro;
14. Diritto processuale civile;
15. Diritto internazionale;
16. Diritto amministrativo (biennale);
17. Diritto penale (biennale);
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:
1. Antropologia criminale;
2. Demografia;
3. Diritto canonico;
4. Diritto coloniale;
5. Diritto comune;
6. Diritto della navigazione;
7. Diritto industriale;
8. Diritto privato comparato;
9. Epigrafia giuridica;
10. Esegesi delle fonti del diritto italiano;
11. Esegesi delle fonti del diritto romano;
12. Medicina legale e delle assicurazioni;
13. Papirologia giuridica;
14. Statistica;
15. Storia dei trattati e politica internazionale.

Gli insegnamenti delle materie a corso biennale compor tano un unico esame alla fine del biennio, restando in facoltà del titolare del corso di accertarsi, mediante colloqui, del profitto degli studenti nella materia del primo anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari.

Art. 26.

Le precedenze per l'iscrizione e per l'esame fra gli insegnamenti del corso per la laurea in Giurisprudenza, sono stabilite come segue:

le Istituzioni di diritto romano e le Istituzioni di diritto privato rispetto alla Storia del diritto italiano, al Diritto romano, al Diritto civile, al Diritto commerciale, al Diritto privato comparato, al Diritto della navigazione, al Diritto comune ed all'Esegesi delle fonti del diritto romano; la Storia del diritto romano rispetto alle Istituzioni di diritto romano, alla Storia del diritto italiano e al Diritto comune; le Istituzioni di diritto privato rispetto al Diritto canonico e al Diritto industriale; le Istituzioni di diritto privato e il Diritto costituzionale rispetto alla Filosofia del diritto, al Diritto ecclesiastico, al Diritto del lavoro, al Diritto internazionale, al Diritto amministrativo, al Diritto processuale civile e al Diritto coloniale; il Diritto costituzionale rispetto alla Storia del diritto italiano; il Diritto penale rispetto alla Procedura penale ed alla Medicina legale e delle assicurazioni; il Diritto internazionale rispetto alla Storia dei trattati e politica internazionale; l'Economia politica rispetto al Diritto civile, al Diritto commerciale ed alla Scienza delle finanze e diritto finanziario.

Art. 27.

La dissertazione scritta per l'esame di laurea in Giurisprudenza può concernere qualunque materia elencata nell'art. 25, ad eccezione della Medicina legale e delle assicurazioni, della Demografia e dell'Antropologia criminale. Essa dovrà essere depositata in Segreteria, in quattro copie a stampa o dattilografate, venti giorni prima della sessione dei relativi esami.

L'esame deve essere integrato dalla discussione di due argomenti scelti, con l'approvazione del professore della disciplina, in materie, egualmente elencate nell'art. 25, le quali siano diverse fra loro e da quella della dissertazione di laurea.

Art. 28.

La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze politiche è di quattro anni. E' titolo d'ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Dottrina dello Stato;
2. Istituzioni di diritto privato;
3. Istituzioni di diritto pubblico;
4. Diritto amministrativo (biennale);
5. Diritto internazionale;
6. Diritto del lavoro;
7. Diritto costituzionale italiano e comparato;
8. Storia moderna (biennale);
9. Storia delle dottrine politiche;
10. Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
11. Storia dei trattati e politica internazionale;
12. Geografia politica ed economica;
13. Economia politica;
14. Politica economica e finanziaria;
15. Statistica.

Sono insegnanti complementari:
1. Contabilità di Stato;
2. Demografia;
3. Diritto pubblico romano;
4. Economia coloniale;
5. Filosofia del diritto;
6. Geografia ed etnografia coloniale;
7. Sociologia;
8. Storia del giornalismo;
9. Storia delle dottrine economiche;
10. Storia e politica navale.

Gli insegnamenti delle materie a corso biennale comportano un unico esame alla fine del biennio, restando in facoltà del titolare del corso di accertarsi, mediante colloqui, del profitto degli studenti nella materia del primo anno.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per altri due può valersi di qualsiasi fondamentale o complementare impartito nell'Università; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal preside della Facoltà di giurisprudenza, il quale determinerà l'eventuale obbligo dello studente di far precedere l'iscrizione e l'esame in altre materie da considerarsi propedeutiche rispetto alla prescelta, fermo restando il numero degli esami speciali richiesto per l'ammissione agli esami di laurea.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi, con obbligo di freguenza biennale, e a sostenere le prove di esame, scritte ed orali, in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per la seconda lingua è consentita la scelta tra queste e le altre effettivamente insegnate nell'Università.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art. 29.

Le precedenze per l'iscrizione e per l'esame fra gli insegnamenti del corso per la laurea in Scienze politiche, sono stabilite come segue:

La Dottrina dello Stato rispetto alla Storia delle dottrine politiche; le Istituzioni di diritto privato e le Istituzioni di diritto pubblico rispetto al Diritto costituzionale italiano e comparato, al Diritto del lavoro e al Diritto amministrativo; il Diritto costituzionale italiano e comparato rispetto al Diritto del lavoro e al Diritto internazionale; il Diritto internazionale rispetto alla Storia dei trattati e politica internazionale; la Economia politica rispetto alla Politica economica e finanziaria; la Storia moderna rispetto alla Storia delle dottrine politiche, alla Storia dei trattati e politica internazionale ed alla Storia e politica coloniale.

Art. 30.

La dissertazione scritta per l'esame di laurea in Scienze politiche può concernere qualunque materia elencata nell'articolo 28, ad eccezione delle Istituzioni di diritto privato. Essa dovrà essere depositata in Segreteria, in quattro copie a stampa o dattilografate, venti giorni prima della sessione dei relativi esami.

L'esame deve essere integrato dalla discussione di due argomenti scelti, con l'approvazione del professore della disciplina, in materie, egualmente elencate nell'art. 28, le quali siano diverse fra loro e da quella della dissertazione di laurea.

Art. 31.

I laureati i quali, avendo conseguito una delle due lauree che la Facoltà conferisce, aspirino a conseguire anche l'altra, sono iscritti al terzo anno a condizione che siano forniti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai corsi di laurea a cui aspirano. Potranno però essere iscritti al quarto anno del corso di laurea in Scienze politiche i laureati in Giurisprudenza che abbiano sostenuto, durante il corso di studi compiuto, cinque esami propri del corso di Scienze politiche ed abbiano ottenuto la firma di frequenza al primo anno di Storia moderna.

Art. 32.

Della Facoltà fanno parte i seguenti Istituti:
1. Istituto di diritto privato e di diritto processuale civile;
2. Istituto di diritto pubblico interno;
3. Istituto di diritto internazionale e di legislazione comparata;

4. Istituto di diritto penale;
5. Istituto di diritto ecclesiastico e canonico;
6. Istituto di diritto romano e di storia del diritto;
7. Istituto di scienze politiche;
8. Istituto di medicina legale e delle assicurazioni.

Della Facoltà fa parte altresì il Seminario di applicazione forense. Presso quest'ultimo si svolgono corsi speciali di esercitazioni scritte ed orali per addestrare i giovani all'esercizio della pratica forense.

CAPO II

Facoltà di economia e commercio

Art. 33.

La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in Economia e commercio.

Art. 34.

La durata del corso degli studi per la laurea in Economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di diritto privato;
2. Istituzioni di diritto pubblico;
3. Diritto commerciale (biennale);
4. Matematica generale,
5. Matematica finanziaria (biennale);
6. Statistica (biennale);
7. Economia politica (biennale);
8. Diritto del lavoro;
9. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
10. Economia e politica agraria;
11. Politica economica e finanziaria;
12. Storia economica;
13. Geografia economica (biennale);
14. Ragioneria generale ed applicata (biennale);
15. Tecnica bancaria e professionale;
16. Tecnica industriale e commerciale;
17. Merceologia;
18. Lingua francese o spagnola (triennale);
19. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:
1. Demografia;
2. Diritto amministrativo;
3. Diritto della navigazione;
4. Diritto industriale;
5. Diritto internazionale;
6. Diritto processuale civile;
7. Economia dei trasporti;
8. Economia montana e forestale;
9. Lingua cecoslovacca;
10. Lingua russa;
11. Lingua serbocroata;
12. Lingua ungherese;
13. Storia delle dottrine economiche;
14. Tecnica del commercio internazionale;
15. Tecnica delle ricerche di mercato.

Gli insegnamenti di Diritto commerciale e di Geografia economica comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 35.

Le precedenze per l'iscrizione e per esame fra gli insegnamenti della Facoltà, sono stabilite come segue:

Le Istituzioni di diritto privato rispetto al Diritto commerciale, al Diritto del lavoro, al Diritto internazionale, al Diritto della navigazione, al Diritto industriale, al Diritto processuale civile ed alla Scienza delle finanze e diritto finanziario; le Istituzioni di diritto pubblico rispetto al Diritto internazionale, al Diritto amministrativo, al Diritto del lavoro ed alla Scienza delle finanze e diritto finanziario; il Diritto commerciale rispetto al Diritto industriale; l'Economia politica rispetto all'Economia e politica agraria, alla Scienza delle finanze e diritto finanziario, alla Politica economica e finanziaria ed all'Economia dei trasporti; la Matematica generale rispetto alla Matematica finanziaria ed alla Statistica; la Ragioneria generale ed applicata rispetto alla Tecnica bancaria e professionale ed alla Tecnica industriale e commerciale; la Tecnica industriale e commerciale rispetto alla Tecnica del commercio internazionale.

Art. 36.

La dissertazione scritta per l'esame di laurea può concernere qualunque materia elencata nell'art. 34 ad eccezione delle lingue. Essa dovrà essere depositata in Segreteria in quattro copie a stampa o dattilografate, venti giorni prima dei relativi esami.

L'esame deve essere integrato dalla discussione di due argomenti scelti, con l'approvazione del professore della disciplina, nelle predette materie.

Per la scelta dell'argomento della dissertazione scritta e delle tesi orali, gli insegnamenti sono distinti in tre gruppi giuridico, economico e tecnico. Dovrà essere scelto un tema per ciascun gruppo.

Gruppo giuridico: Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico; Diritto commerciale; Diritto del lavoro; Diritto amministrativo; Diritto processuale civile; Diritto internazionale; Diritto della navigazione; Diritto industriale.

Gruppo economico: Statistica; Economia politica; Economia e politica agraria; Politica economica e finanziaria; Scienza delle finanze e diritto finanziario; Storia economica; Geografia economica; Demografia; Economia dei trasporti; Economia montana e forestale.

Gruppo tecnico: Matematica generale; Matematica finanziaria; Ragioneria generale ed applicata; Merceologia; Tecnica bancaria e professionale; Tecnica industriale e commerciale; Tecnica del commercio internazionale.

Art. 37.

Della Facoltà fanno parte i seguenti Istituti:
1. Istituto di economia;
2. Istituto di finanza;
3. Istituto di geografia;
4. Istituto di statistica;
5. Istituto di storia economica;
6. Istituto di matematica finanziaria;
7. Istituto di merceologia;
8. Istituto di ragioneria;
9. Istituto di tecnica industriale, commerciale e della distribuzione;
10. Istituto di tecnica bancaria;
11. Istituto di lingue straniere moderne.

CAPO III

Facoltà di lettere e filosofia

Art. 38.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in Lettere e la laurea in Filosofia.

Art. 39.

La durata del corso degli studi per la laurea in Lettere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Il corso degli studi si distingue in due indirizzi: il classico ed il moderno.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:
1. Letteratura italiana;
2. Letteratura latina;
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4. Geografia;
5. Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di Filosofia teoretica, Filosofia morale, Storia della filosofia, Pedagogia).

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:
1. Letteratura greca;
2. Storia greca;
3. Glottologia;
4. Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1. Filologia romanza;
2. Storia medioevale;
3. Storia moderna;
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti complementari:

1. Antichità greche e romane;
2. Archeologia cristiana;
3. Archeologia delle Venezie;
4. Dialettologia italiana;
5. Ebraico e lingue semitiche comparate;
6. Egittologia;
7. Epigrafia greca;
8. Estetica;
9. Etnologia;
10. Etruscologia e archeologia italica;
11. Filologia bizantina;
12. Filologia germanica;
13. Filologia greca;
14. Filologia latina;
15. Filologia slava;
16. Grammatica greca e latina;
17. Istituzioni medioevali;
18. Letteratura cristiana antica;
19. Letteratura anglo-americana;
20. Lingua e letteratura francese;
21. Lingua e letteratura inglese;
22. Lingua e letteratura neo-greca;
23. Lingua e letteratura romena;
24. Lingua e letteratura russa;
25. Lingua e letteratura serbocroata;
26. Lingua e letteratura slovena;
27. Lingua e letteratura spagnola;
28. Lingua e letteratura tedesca;
29. Lingua e letteratura ungherese;
30. Numismatica;
31. Paleografia e diplomatica;
32. Paletnologia;
33. Papirologia;
34. Sanscrito;
35. Storia comparata delle lingue classiche;
36. Storia contemporanea;
37. Storia del Cristianesimo;
38. Storia della Chiesa;
39. Storia della critica d'arte;
40. Storia della critica letteraria;
41. Storia dell'Europa orientale;
42. Storia della letteratura latina medioevale;
43. Storia della lingua italiana;
44. Storia della musica;
45. Storia dell'arte bizantina;
46. Storia delle religioni;
47. Storia del Risorgimento;
48. Storia delle tradizioni popolari;
49. Topografia antica;
50. Psicologia dell'età evolutiva;
51. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Università.

Gli studenti devono seguire per un biennio gli insegnamenti di Letteratura italiana e Letteratura latina, se iscritti al corso di laurea ad indirizzo moderno; di Letteratura latina e Letteratura greca se iscritti al corso di laurea ad indirizzo classico; devono inoltre seguire per un biennio un altro insegnamento fondamentale dell'indirizzo prescelto. Lo studente può tuttavia seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, e in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Gli insegnamenti di Storia greca e di Storia romana, di Storia medioevale e di Storia moderna possono essere riuniti in un'unica cattedra; in tal caso i corsi rispettivi devono essere tenuti alternativamente e deve essere indicato ogni anno nel manifesto degli studi il corso che sarà impartito.

L'insegnamento di Archeologia e storia dell'arte greca e romana può essere sdoppiato nei due insegnamenti di Archeologia e storia dell'arte greca e di Archeologia e storia dell'arte romana, e così l'insegnamento di Storia dell'arte medioevale e moderna sdoppiato nei due insegnamenti di Storia dell'arte medioevale e di Storia dell'arte moderna.

Lo studente che non segue l'ordine degli studi consigliato dalla Facoltà è tenuto a presentare il piano degli studi, che intende seguire, al preside, il quale, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve approvarlo prima che sia reso definitivo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano degli studi approvato dal preside della Facoltà.

Art. 40.

La durata del corso degli studi per la laurea in Filosofia è di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali

1. Letteratura italiana;
2. Letteratura latina;
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4. Storia medioevale;
5. Storia moderna;
6. Storia della filosofia (biennale);
7. Filosofia teoretica (biennale);
8. Filosofia morale (biennale);
9. Pedagogia;
10. Un insegnamento scelto fra i seguenti: Psicologia, o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Economia politica;
2. Estetica;
3. Filosofia del diritto;
4. Letteratura greca;
5. Psicologia;
6. Psicologia dell'età evolutiva;
7. Religioni e filosofia dell'India e dell'Estremo Oriente;
8. Storia del Cristianesimo;
9. Storia del diritto italiano;
10. Storia della Chiesa;
11. Storia della filosofia antica;
12. Storia della filosofia medioevale;
13. Storia della musica;
14. Storia delle dottrine economiche;
15. Storia delle dottrine politiche;
16. Storia delle religioni;
17. Storia del Risorgimento;
18. Una lingua e letteratura straniera moderna scelta fra quelle previste nell'art. 39.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del preside della Facoltà.

Art. 41.

Gli insegnamenti delle materie indicate negli articoli precedenti vengono impartiti con lezioni cattedratiche, conferenze, colloqui ed esercitazioni.

Art. 42.

Gli esami si danno per singole materie. Per gli insegnamenti biennali l'esame sarà sostenuto alla fine di ogni singolo anno di corso.

La prova scritta di latino viene giudicata con voto separato da quello dell'esame orale.

Art. 43.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema concordato dal candidato, in materia pertinente alla laurea ed all'indirizzo prescelto, purchè non di altra Facoltà, col professore della materia. La disser-

tazione di laurea dovrà essere depositata in Segreteria in quattro copie a stampa o dattilografate, venti giorni prima della sessione dei relativi esami.

Art. 44.

Coloro che, avendo conseguita una delle lauree conferite dalla Facoltà di lettere e filosofia, aspirino all'altra, sono iscritti al quarto anno, purchè, se laureati in Lettere, abbiano frequentato almeno per un anno tutti gli insegnamenti biennali fondamentali per la laurea in Filosofia e sostenuti i relativi esami.

Coloro i quali siano forniti di altre lauree ed aspirino alla laurea in Lettere o in Filosofia, possono, su parere della Facoltà, essere iscritti al secondo o al terzo anno di corso.

Nei casi di cui ai commi precedenti può tuttavia la Facoltà consentire più ampie concessioni quando il richiedente dimostri di possedere maggiori titoli di studio di quelli prescritti per la laurea già conseguita.

In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica.

Art. 45.

Della Facoltà fanno parte i seguenti Istituti:
1. Istituto di glottologia;
2. Istituto di filologia classica;
3. Istituto di filologia moderna;
4. Istituto di filologia romanza;
5. Istituto di filologia germanica;
6. Istituto di filologia slava;
7. Istituto di storia dell'arte antica e moderna;
8. Istituto di storia antica;
9. Istituto di storia medioevale e moderna;
10. Istituto di filosofia;
11. Istituto di psicologia.

CAPO IV
Facoltà di magistero

Art. 46.

La Facoltà di magistero conferisce la laurea in Materie letterarie, la laurea in Pedagogia e il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 47.

Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea e di diploma della Facoltà il diploma di abilitazione magistrale ed il concorso.

Art. 48.

La durata del corso degli studi per la laurea in Materie letterarie è di quattro anni.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Lingua e letteratura italiana (triennale);
2. Lingua e letteratura latina (triennale);
3. Storia (triennale);
4. Geografia (triennale);
5. Pedagogia;
6. Storia della filosofia;
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:
1. Estetica;
2. Filologia romanza;
3. Filologia germanica;
4. Filologia slava;
5. Filosofia;
6. Glottologia;
7. Grammatica latina;
8. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
9. Latino medioevale;
10. Lingua e letteratura straniera moderna;
11. Storia dell'arte medioevale e moderna;
12. Storia delle dottrine politiche;
13. Storia della grammatica e della lingua italiana;
14. Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
15. Storia della musica;
16. Storia del Risorgimento;
17. Storia del Cristianesimo.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Il terzo anno del corso di Geografia deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di Storia (triennale) un anno deve essere dedicato alla Storia romana, un anno alla Storia medioevale ed un anno alla Storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 49.

La durata del corso degli studi per la laurea in Pedagogia è di quattro anni.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Lingua e letteratura italiana (biennale);
2. Lingua e letteratura latina (biennale);
3. Storia della filosofia (biennale);
4. Filosofia (biennale);
5. Pedagogia (triennale);
6. Storia (biennale);
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale.

Sono insegnamenti complementari:
1. Biologia generale;
2. Didattica;
3. Filologia romanza;
4. Filologia germanica;
5. Filosofia morale;
6. Geografia;
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
8. Lingua e letteratura straniera moderna;
9. Psicologia;
10. Psicologia dell'età evolutiva;
11. Sociologia;
12. Storia dell'arte medioevale e moderna;
13. Storia della lingua italiana;
14. Storia della pedagogia;
15. Storia delle dottrine politiche;
16. Storia del Risorgimento;
17. Storia del Cristianesimo.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella Filosofia e nella Pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di Storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla Storia medioevale ed un anno alla Storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 50.

La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla Vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Pedagogia (triennale);
2. Lingua e letteratura italiana (biennale);
3. Lingua e letteratura latina (biennale);
4. Storia (biennale);
5. Geografia (biennale);
6. Storia della filosofia (biennale);
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
8. Igiene.

Insegnamento complementare:
lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Art. 51.

Per gli insegnamenti pluriennali sono prescritti distinti esami annuali.

La prova scritta, per le materie in cui è prevista, si sostiene quando l'insegnamento ad essa relativo sia stato frequentato per il prescritto numero di anni; la prova scritta deve essere superata prima dell'ultimo esame orale della relativa materia.

Art. 52.

Il Consiglio della Facoltà rende pubblici annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma, le prescritte esercitazioni e le eventuali prove per gli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune.

Art. 53.

La prova scritta di cultura generale, nei corsi di laurea, deve essere preceduta da tutti gli altri esami di profitto.

La prova scritta di pedagogia, nel corso di diploma, è preceduta da tutti gli altri esami di profitto, salvo che dal terzo ed ultimo esame orale di pedagogia, ed esclude da questo se non viene sostenuta con esito positivo.

Art. 54.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato.

L'argomento della dissertazione deve essere letterario, storico o geografico per gli aspiranti alla laurea in Materie letterarie, di carattere filosofico per gli aspiranti alla laurea in Pedagogia.

Art. 55.

L'insegnamento delle materie comuni ai corsi di laurea e di diploma della Facoltà può essere impartito a corsi riuniti.

Possono essere mutuati dalla Facoltà di lettere e filosofia e dalle altre Facoltà i corsi d'insegnamento che saranno considerati comuni dal Consiglio della Facoltà.

CAPO V

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Art. 56.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree in:

Chimica;
Fisica;
Matematica;
Scienze naturali.

Art. 57.

E' titolo di ammissione per tutti i corsi di laurea il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono essere ammessi i diplomati dagli Istituti tecnici agrari, industriali, nautici e per geometri, alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 58.

La durata del corso degli studi per la laurea in Chimica è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed un triennio di studi d'applicazione.

Sono insegnamenti fondamentali per il biennio di studi propedeutici

1. Istituzioni di matematiche (biennale);
2. Chimica generale ed inorganica (biennale);
3. Chimica organica (biennale);
4. Fisica sperimentale (biennale);
5. Esercitazioni di matematiche (biennale);
6. Esercitazioni di preparazioni chimiche;
7. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
8. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
9. Esercitazioni di fisica sperimentale.
10. Chimica analitica;
11. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).

Il triennio di studi d'applicazione ha due diversi indirizzi: organico-biologico; inorganico-chimico-fisico.

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1. Chimica fisica (biennale);
2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale);
4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica;
5. Esercitazioni di preparazioni chimiche, ovvero di Analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
* 2. Chimica agraria;
3. Chimica applicata (ai materiali da costruzione);
* 4. Chimica biologica;
5. Chimica bromatologica;
* 6. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
7. Chimica di guerra;
* 8. Chimica farmaceutica;
* 9. Chimica organica industriale;
* 10. Elettrochimica;
11. Farmacologia;
12. Fisiologia generale (corso speciale per chimici);
13. Geometria analitica con elementi di proiettiva;
14. Meccanica razionale con elementi di statica grafica;
15. Merceologia (chimica merceologica);
16. Scienza dell'alimentazione;
17. Storia della chimica.

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
* 2. Chimica applicata (ai materiali da costruzione);
3. Chimica di guerra;
* 4. Chimica industriale;
* 5. Elettrochimica;
* 6. Fisica superiore;
* 7. Fisica tecnica (corso speciale per chimici);
8. Geochimica;
9. Geometria analitica con elementi di proiettiva;
10. Meccanica razionale con elementi di statistica grafica;
* 11. Misure elettriche (corso speciale per chimici);
12. Scienza dei metalli;
13. Spettroscopia (corso speciale per chimici);
14. Storia della chimica.

I tre insegnamenti complementari di Analisi matematica, di Geometria analitica con elementi di proiettiva e di Meccanica razionale con elementi di statica grafica, possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di Istituzioni di matematiche (biennale).

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

In ciascun indirizzo lo studente deve seguire almeno sette insegnamenti complementari a sua scelta.

I sette insegnamenti complementari che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, si intendono consigliati in via preferenziale. Ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

Art. 59.

La durata del corso degli studi per la laurea in Fisica è di quattro anni, divisi in due bienni.

Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Primo biennio

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

1. Fisica generale I;
2. Fisica generale II;
3. Analisi matematica I;
4. Analisi matematica II;
5. Geometria I;
6. Meccanica razionale;
7. Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
8. Esperimentazione fisica (biennale).

Alla fine del primo biennio è richiesta una prova di conoscenza di due lingue straniere d'importanza scientifica.

Secondo biennio

Sono insegnamenti obbligatori comuni ai tre indirizzi per il secondo biennio:

1. Struttura della materia;
2. Istituzioni di fisica teorica;
3. Metodi matematici della fisica.

Per ottenere l'iscrizione ai corsi comuni ai tre indirizzi del secondo biennio, lo studente deve aver superato gli esami di Fisica generale I e II e di Analisi matematica I e II.

a) *Indirizzo generale*

Sono insegnamenti obbligatori:

4. Fisica superiore;
5. Fisica teorica;
6-7. Laboratorio di fisica (biennale);
8. Corso di matematiche superiori (a scelta tra i corsi complementari);
9. Corso a scelta tra gli insegnamenti complementari.

I due corsi a scelta, di cui uno di matematiche superiori, dovranno essere approvati dalla Facoltà.

Nel quarto anno di corso, lo studente deve inoltre seguire un internato presso l'Istituto di fisica per la preparazione della dissertazione di laurea. Il professore di fisica può consentire che l'internato sia fatto in altro Istituto.

Per l'ammissione agli esami del secondo biennio lo studente deve aver superato tutti gli esami degli insegnamenti del primo biennio.

b) *Indirizzo didattico*

Sono insegnamenti obbligatori

4-5. Complementi di fisica generale (biennale);
6. Storia della fisica;
7-8. Preparazione di esperienze didattiche (biennale);
9. Corso a scelta tra gli insegnamenti complementari.

Il corso a scelta dovrà essere approvato dalla Facoltà. Il corso di Storia della fisica, in via transitoria, potrà essere sostituito dalla Facoltà con un altro corso che sarà stabilito all'inizio di ogni anno accademico dalla Facoltà stessa, in base agli insegnamenti complementari che verranno impartiti.

Per l'ammissione agli esami del secondo biennio lo studente deve aver superato tutti gli esami degli insegnamenti del primo biennio.

c) *Indirizzo applicativo*

Sono insegnamenti obbligatori:

4-5. Laboratorio di fisica (biennale);
6. Corso a scelta;
7. Corso a scelta;
8. Corso a scelta;
9. Corso a scelta.

I quattro corsi a scelta saranno raggruppati in curricula consigliati dalla Facoltà nel piano degli studi. Ogni studente potrà, inoltre, presentare curricula diversi all'approvazione della Facoltà.

Per l'ammissione agli esami del secondo biennio lo studente deve aver superato tutti gli esami degli insegnamenti del primo biennio.

Sono insegnamenti complementari:

1. Acustica;
2. Algebra;
3. Algebra superiore;
4. Analisi funzionale;
5. Analisi numerica;
6. Analisi superiore;
7. Astrofisica;
8. Astronomia;
9. Calcolo delle probabilità;
10. Calcoli numerici e grafici;
11. Chimica fisica;
12. Chimica organica;
13. Chimica teorica;
14. Cibernetica e teoria dell'informazione;
15. Conduzione elettrica nei gas;
16. Economia e organizzazione industriale;
17. Onde elettromagnetiche;
18. Elettrologia;
19. Elettronica;
20. Elettronica applicata;
21. Elettrotecnica;
22. Fisica dei reattori;
23. Fisica dei neutroni;
24. Fisica dello stato solido;
25. Fisica delle particelle elementari;
26. Fisica matematica;
27. Fisica nucleare;
28. Fisica superiore;
29. Fisica tecnica;
30. Fisica teorica;
31. Fisica terrestre (geofisica);
32. Geodesia;
33. Geologia;
34. Geometria differenziale;
35. Geometria superiore;
36. Istituzioni di analisi superiore;
37. Istituzioni di fisica nucleare;
38. Istituzioni di fisica matematica;
39. Istituzioni di geometria superiore;
40. Matematiche complementari;
41. Matematiche superiori;
42. Meccanica analitica;
43. Meccanica quantistica;
44. Meccanica statistica;
45. Meccanica superiore;
46. Mineralogia;
47. Misure elettriche;
48. Ottica;
49. Ottica elettronica;
50. Radioastronomia;
51. Radioattività;
52. Relatività;
53. Sismologia;
54. Spettroscopia;
55. Storia della fisica;
56. Tecnica del vuoto;
57. Teoria delle funzioni;
58. Pedagogia;
59. Termodinamica;
60. Termologia;
61. Termotecnica;
62. Logica matematica;
63. Epistemologia e metodologia.

Art. 60.

La durata del corso degli studi per la laurea in Matematica è di quattro anni.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Il primo biennio è unico. La scelta dell'indirizzo viene compiuta all'atto dell'iscrizione al III anno.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi nel primo biennio:

per il primo anno:

1. Analisi matematica I;
2. Geometria I;
3. Algebra;
4. Fisica generale I;

per il secondo anno:

1. Analisi matematica II;
2. Geometria II;
3. Meccanica razionale;
4. Fisica generale II.

Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due fra gli esami di Analisi matematica I, Geometria I, Algebra.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il terzo anno:
1. Istituzioni di analisi superiore;
2. Istituzioni di geometria superiore;
3. Istituzioni di fisica matematica.

Nel secondo biennio, oltre agli insegnamenti fondamentali obbligatori comuni ai tre indirizzi, dovranno essere seguiti altri quattro insegnamenti, di cui due sono obbligatori e due complementari a scelta dello studente. I due insegnamenti obbligatori dovranno essere seguiti uno nel terzo ed uno nel quarto anno. I due insegnamenti complementari saranno seguiti nel quarto anno ed uno di essi dovrà essere ad indirizzo fisico.

I due corsi fondamentali sono così fissati, in relazione ai diversi indirizzi

per l'*indirizzo generale*
Topologia
Matematiche superiori;

per l'*indirizzo didattico*
Matematiche complementari
Matematiche elementari dal punto di vista superiore;

per l'*indirizzo applicativo*
Analisi numerica
Calcolo delle probabilità.

I corsi di Matematiche complementari e di Matematiche elementari dal punto di vista superiore comprederanno esercitazioni di carattere didattico.

Il corso di Analisi numerica comprenderà esercitazioni di programmazione per un calcolatore elettronico.

Sono insegnamenti complementari:
1. Algebra superiore;
2. Analisi superiore;
3. Analisi numerica;
* 4. Astrofisica;
5. Astronomia,
6. Cibernetica e teoria dell'informazione;
* 7. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
* 8. Complementi di fisica generale;
9. Fisica matematica;
* 10. Geodesia:
11. Geometria algebrica;
12. Geometria differenziale;
13. Geometria superiore;
* 14. Istituzioni di fisica teorica;
15. Logica matematica;
16. Matematica finanziaria ed attuariale;
17. Meccanica analitica;
* 18. Meccanica statistica;
* 19. Meccanica superiore;
20. Storia delle matematiche;
21. Teoria delle funzioni;
22. Teoria dei numeri;
23. Topologia.

L'insegnamento complementare ad indirizzo fisico potrà essere scelto tra quelli contrassegnati con un asterisco.

Alla fine del secondo anno gli studenti dovranno consigliarsi con i docenti dell'Istituto di matematica intorno all'indirizzo da seguire nel secondo biennio.

Per l'ammissione agli esami del secondo biennio lo studente deve aver superato tutti gli esami degli insegnamenti del primo biennio.

L'esame di laurea dovrà essere preceduto da un esame di cultura generale, da sostenersi dopo l'iscrizione al quarto anno. L'ammissione all'esame di cultura generale è subordinata al superamento degli esami relativi agli insegnamenti fondamentali.

Art. 61.

La durata del corso di studi per la leurea in Scienze naturali è di quattro anni.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Istituzione di matematiche;
2. Fisica;
3. Chimica generale ed inorganica;
4. Chimica organica;
5. Mineralogia;
6. Geologia;
7. Geografia;
8. Botanica (biennale);
9. Zoologia (biennale);
10. Anatomia comparata;
11. Anatomia umana;
12. Fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:
1. Chimica fisica;
2. Biologia generale;
3. Istologia ed embriologia;
4. Chimica biologica;
5. Antropologia;
6. Biologia delle razze umane;
7. Paleontologia;
8. Idrobiologia e pescicoltura;
9. Entomologia;
10. Fisiologia vegetale;
11. Patologia vegetale;
12. Genetica;
13. Geografia fisica;
14. Geochimica;
15. Petrografia;
16. Fisica terrestre e climatologia;
17. Oceanografia;
18. Vulcanologia;
19. Igiene;
20. Giacimenti minerari;
21. Biochimica applicata.

Gli insegnamenti biennali di Botanica e di Zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 62.

Per tutti i corsi gli insegnamenti vengono impartiti con lezioni cattedratiche, esercitazioni didattiche, esercitazioni di laboratorio, prove scritte, conferenze, colloqui, secondo la natura delle singole materie.

Oltre alle esercitazioni già comprese fra gli insegnamenti fondamentali per ciascuna laurea, sono pure obbligatorie quelle relative ai seguenti insegnamenti:

Analisi matematica (algebrica e infinitesimale);
Fisica teorica;
Elettrotecnica;
Mineralogia;
Istituzioni di matematiche;
Botanica;
Zoologia;
Fisica;
Geologia;
Anatomia comparata;
Chimica generale ed inorganica;
Fisiologia generale II;
Petrografia;
Igiene;
Anatomia umana.

Art. 63.

Gli esami si sostengono per singole materie. Per gli insegnamenti biennali l'esame sarà sostenuto, di norma, alla fine di ogni singolo anno di corso. Il Consiglio di Facoltà può stabilire che per determinate materie la prova orale sia integrata anche da una prova scritta o grafica o pratica.

Art. 64.

Le precedenze per l'iscrizione e per l'esame fra gli insegnamenti della Facoltà sono stabilite come segue:

Il primo corso rispetto al secondo per tutti gli insegnamenti biennali; la Geometria I rispetto all'Analisi II; l'Analisi II e la Fisica I rispetto alla Meccanica razionale; la Chimica generale rispetto alla Chimica organica; le Preparazioni chimiche rispetto all'Analisi chimica qualitativa.

Gli esami di Chimica generale ed inorganica e di Mineralogia devono precedere quelli di Petrografia e di Geochimica.

Art. 65.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in un numero di insegnamenti complementari almeno pari a quello fissato per il corso di laurea seguito.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema riguardante una materia pertinente al corso di laurea seguito e all'indirizzo prescelto, concordato dal candidato col professore della materia stessa, nonchè nella discussione di una tesina orale scelta in materia diversa da quella della dissertazione di laurea, con l'approvazione del professore della disciplina in questione. Per la laurea in Matematica con indirizzo generale, la dissertazione scritta avrà il carattere di un lavoro originale di ricerca.

La dissertazione di laurea dovrà essere depositata in Segreteria in due copie a stampa o dattilografate o manoscritte, almeno venti giorni prima della sessione dei relativi esami.

L'esame di laurea può essere integrato da un esame di cultura generale e da prove pratiche.

Art. 66.

I laureati che aspirano a conseguire un'altra laurea possono essere ammessi al secondo anno in ogni caso ed al terzo o quarto qualora l'affinità della laurea conseguita ed il numero degli esami comuni superati pongono il richiedente, a giudizio della Facoltà, in situazione equivalente a chi abbia assolto i primi due o tre anni del corso cui si iscrive.

Art. 67.

Della Facoltà fanno parte i seguenti Istituti:
1. Istituto di fisica;
2. Istituto di chimica;
3. Istituto di mineralogia;
4. Istituto di matematica;
5. Istituto di meccanica;
6. Istituto di botanica;
7. Istituto di zoologia;
8. Istituto di geologia;

Negli Istituti si tengono anche corsi di conferenze ed altre attività per laureati ed eventualmente altri studiosi estranei.

CAPO VI
Facoltà di farmacia

Art. 68.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in Farmacia.

Art. 69.

La durata del corso degli studi per la laurea in Farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali.
1. Chimica generale ed inorganica;
2. Chimica organica;
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale);
5. Chimica biologica;
6. Fisica;
7. Farmacologia e farmacognosia;
8. Anatomia umana;
9. Fisiologia generale (biennale);
10. Botanica farmaceutica;
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:
1. Chimica fisica;
2. Chimica bromatologica;
3. Biochimica applicata;
4. Chimica di guerra;
5. Fisiologia vegetale;
6. Zoologia generale;
7. Igiene;
8. Mineralogia;
9. Idrologia;
10. Scienze dell'alimentazione;
11. Storia della farmacia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari, ed inoltre deve aver compiuto durante il quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 70.

Il corso biennale di Chimica farmaceutica e tossicologica ed il corso triennale di Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica comportano esami distinti alla fine di ciascun anno.

La prova delle esercitazioni di Chimica generale ed inorganica deve sempre precedere l'esame di Chimica generale ed inorganica.

L'iscrizione e l'esame di Chimica generale ed inorganica deve precedere l'esame delle Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica I.

Gli esami di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica devono precedere quello di Chimica farmaceutica e tossicologica.

Taluni corsi possono essere mutuati dalla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 71.

All'inizio del periodo di pratica lo studente deve comunicare alla Segreteria presso quale delle farmacie autorizzate intende seguire la pratica stessa.

Al termine del predetto periodo dovrà depositare in Segreteria un certificato di compiuta pratica rilasciato dalla stessa farmacia.

Art. 72.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento concordato dal candidato col professore della materia, nonchè nella eventuale discussione di altri due argomenti scelti, con l'approvazione dei rispettivi professori, in materie diverse tra loro e da quella della dissertazione scritta. La dissertazione di laurea dovrà essere depositata in Segreteria in due copie a stampa o dattilografate o manoscritte, almeno venti giorni prima della sessione dei relativi esami.

L'esame di laurea può essere integrato da un esame di cultura generale e da prove pratiche ed orali.

Art. 73.

Della Facoltà fanno parte i seguenti Istituti:
1. Istituto di anatomia umana;
2. Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica;
3. Istituto di farmacologia e farmacognosia;
4. Istituto di fisiologia e chimica biologica.

CAPO VII
Facoltà d'ingegneria

Art. 74.

La Facoltà d'ingegneria conferisce la laurea in:
Ingegneria chimica;
Ingegneria civile (edile, idraulica, trasporti);
Ingegneria elettronica;
Ingegneria elettrotecnica;
Ingegneria meccanica;
Ingegneria navale e meccanica.

Art. 75.

La durata del corso degli studi per tutte le suddette lauree è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed un triennio di studi d'applicazione.

E' titolo d'ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono essere ammessi i diplomati dagli Istituti tecnici industriali, nautici e per geometri, alle condizioni stabilite dalla legge.

Nel primo anno sono obbligatori i seguenti insegnamenti, comuni per tutti i corsi di laurea
1. Analisi matematica I;
2. Chimica;
3. Disegno I;
4. Fisica I;
5. Geometria.

Nel secondo anno, per la laurea in ingegneria chimica, sono obbligatori i seguenti insegnamenti
1. Analisi matematica II;
2. Chimica organica;
3. Disegno II (industriale);
4. Fisica II;
5. Meccanica razionale;
6. Mineralogia (con elementi di Geologia).

Nel secondo anno, per la laurea in ingegneria civile, sono obbligatori e seguenti insegnamenti:
1. Analisi matematica II;
2. Disegno II (di elementi costruttivi);
3. Fisica II;
4. Litologia e geologia;
5. Meccanica razionale;
6. Tecnologie dei materiali e Chimica applicata.

Nel secondo anno, per la laurea in Ingegneria elettronica, sono obbligatori i seguenti insegnamenti:
1. Analisi matematica II;
2. Disegno II (industriale);
3. Fisica II;
4. Meccanica razionale;
5. Metodi di osservazione e misura;
6. Tecnologia meccanica I.

Nel secondo anno, per la laurea in Ingegneria elettrotecnica, sono obbligatori i seguenti insegnamenti:
1. Anasili matematica II;
2. Disegno II (industriale);
3. Fisica II;
4. Meccanica razionale;
5. Metodi di osservazione e misura;
6. Tecnologia meccanica I.

Nel secondo anno, per la laurea in Ingegneria meccanica, sono obbligatori i seguenti insegnamenti:
1. Analisi matematica II;
2. Chimica applicata;
3. Disegno II (industriale);
4. Fisica II;
5. Meccanica razionale;
6. Tecnologia meccanica I.

Nel secondo anno, per la laurea in Ingegneria navale e meccanica, sono obbligatori i seguenti insegnamenti:
1. Analisi matematica II;
2. Chimica applicata;
3. Disegno II (industriale);
4. Fisica II;
5. Meccanica razionale;
6. Tecnologia meccanica I.

Art. 76.

Nel terzo, quarto e quinto anno di corso vengono impartiti i seguenti insegnamenti obbligatori.

Per la laurea in Ingegneria chimica
1. Chimica analitica I;
2. Chimica analitica II;
3. Chimica applicata;
4. Chimica fisica;
5. Chimica industriale I;
6. Chimica industriale II;
7. Costruzioni di macchine;
8. Economia e direzione delle aziende;
9. Elettrotecnica;
10. Fisica tecnica;
11. Impianti chimici;
12. Macchine;
13. Meccanica applicata alle macchine;
14. Principi di ingegneria chimica;
15. Scienza delle costruzioni;

e costituiranno gruppi di indirizzo i seguenti insegnamenti:

per l'indirizzo *a*)
16. Elettrochimica;
17. Impianti meccanici;
18. Materiali e chimica nucleare;
19. Metallurgia e metallografia;

per l'indirizzo *b*)
16. Chimica e tecnologia del petrolio;
17. Geofisica applicata;
18. Materie plastiche;
19. Strumentazione e controlli;

per l'indirizzo *c*)
16. Edilizia industriale;
17. Impianti industriali meccanici;
18. Strumentazione e controlli;
19. Teoria dei modelli (fisici, analogici e numerici);

Per la laurea in Ingegneria civile, comuni alle tre sezioni:
1. Architettura tecnica I;
2. Architettura tecnica II;
3. Costruzioni idrauliche;
4. Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
5. *Elettrotecnica;*
6. Fisica tecnica;
7. Idraulica;
8. Meccanica applicata alle macchine e Macchine;
9. Scienze delle costruzioni;
10. Tecnica delle costruzioni;
11. *Topografia.*

Per la sezione edile:
12. Architettura e composizione architettonica;
13. Scienza delle costruzioni II;
14. Tecnica urbanistica;

e *costituiranno gruppi di indirizzo i seguenti insegnamenti:*

per l'indirizzo *a*)
15. Estimo ed economia;
16. Geofisica applicata;
17. Legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
18. Ponti e grandi strutture;

per l'indirizzo *b*)
15. Geofisica applicata;
16. Impianti tecnici nell'edilizia;
17. Tecnica delle fondazioni;
18. Ponti e grandi strutture;

per l'indirizzo *c*)
15. Estimo ed economia;
16. Impianti tecnici nell'edilizia;
17. Legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
18. Organizzazione e tecnica della produzione;
19. Storia delle tecniche architettoniche.

Per la sezione Idraulica:
12. Estimo ed economia;
13. Impianti speciali idraulici;
14. Legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
15. Scienza delle costruzioni II;

e costituiranno gruppi di indirizzo i seguenti insegnamenti:

per l'indirizzo *a*)
16. Costruzioni marittime;
17. Tecnica ed economia dei trasporti;
18. Tecnica urbanistica;

per l'indirizzo *b*)
16. *Complementi di costruzioni idrauliche;*
17. Meccanica delle terre;
18. Tecnica urbanistica.

Per la sezione Trasporti:
12. Estimo ed economia;
13. Legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
14. Scienza delle costruzioni II;
15. Tecnica ed economia dei trasporti;

e costituiranno gruppi di indirizzo i seguenti insegnamenti:

per l'indirizzo *a*)
16. Tecnica del traffico e della circolazione;
17. Tecnica urbanistica;
18. Trazione elettrica;

per l'indirizzo *b*)
16. Costruzioni marittime;
17. Tecnica del traffico e della circolazione;
18. Trazione elettrica;

per l'indirizzo *c*)
16. Geofisica applicata;
17. Meccanica delle terre;
18. Ponti e grandi strutture.

Per la laurea in Ingegneria elettronica:
1. Campi elettromagnetici e circuiti;
2. Complementi di matematica;
3. Comunicazioni elettriche;
4. Controlli automatici;
5. Elettronica applicata;
6. Elettronica generale;
7. Elettrotecnica;
8. Fisica tecnica;
9. Impianti elettrici;
10. Macchine elettriche;
11. Materiali per uso elettrotecnico;
12. Meccanica delle macchine e macchine;
13. Misure elettriche;
14. Scienza delle costruzioni;
15. Teoria delle reti elettriche;
16. Radiotecnica;

e costituiranno gruppi di indirizzo i seguenti insegnamenti:
indirizzo *A*:
17. Misure elettroniche;
18. Tecniche elettroniche speciali;

indirizzo *B*:
17. Misure elettroniche;
18. Telefonia e telegrafia.

Per la laurea in Ingegneria elettrotecnica:
1. Complementi di matematica;
2. Costruzioni elettromeccaniche;
3. Elettronica applicata;
4. Elettrotecnica;
5. Fisica tecnica;
6. Idraulica;
7. Impianti elettrici;
8. Macchine;
9. Macchine elettriche;
10. Meccanica applicata alle macchine;
11. Materiali per uso elettrotecnico;
12. Misure elettriche;
13. Produzione e trasporto dell'energia elettrica;
14. Scienza delle costruzioni;

e costituiranno gruppi di indirizzo i seguenti insegnamenti:
per l'indirizzo *a*)
15. Comunicazioni elettriche;
16. Controlli automatici;
17. Costruzioni di macchine;
18. Economia e direzione delle aziende;

per l'indirizzo *b*)
15. Centrali elettriche (semestrale);
16. Comunicazioni elettriche;
17. Economia e direzione delle aziende;
18. Grandi utilizzazioni dell'energia elettrica;
19. Impianti speciali idraulici (semestrale);

per l'indirizzo *c*)
15. Comunicazioni elettriche;
16. Impianti elettrici navali;
17. Tecnica ed economia dei trasporti;
18. Trazione elettrica.

Per la laurea in Ingegneria meccanica:
1. Costruzioni di macchine;
2. Disegno di macchine;
3. Economia e direzione delle aziende;
4. Elettrotecnica;
5. Fisica tecnica;
6. Idraulica;
7. Impianti meccanici;
8. Macchine;
9. Meccanica applicata alle macchine;
10. Meccanica delle vibrazioni;
11. Metallurgia e Metallografia;
12. Misure meccaniche e collaudi;
13. Progetto di macchine;
14. Scienze delle costruzioni;
15. Tecnologia meccanica II;

e costituiranno gruppi di indirizzo i seguenti insegnamenti:
per l'indirizzo *a*)
16. Edilizia industriale;
17. Impianti elettrici;
18. Tecnica ed economia dei trasporti;
19. Teoria dei modelli (fisici, analogici e numerici);

per l'indirizzo *b*)
16. Complementi di macchine e centrali termiche;
17. Impianti chimici;
18. Impianti speciali idraulici;

per l'indirizzo *c*)
16. Complementi di costruzioni di macchine;
17. Costruzioni aeronautiche;
18. Scienze delle costruzioni II;

per l'indirizzo *d*)
16. Impianti nucleari;
17. Propulsione aerea e spaziale;
18. Strumentazione industriale.

Per la laurea in Ingegneria navale e meccanica:
1. Architettura navale I;
2. Architettura navale II;
3. Costruzioni di macchine;
4. Costruzioni navali mercantili I;
5. Costruzioni navali mercantili II;
6. Costruzioni navali militari;
7. Elettrotecnica;
8. Fisica tecnica;
9. Idraulica;
10. Macchine;
11. Macchine marine;
12. Meccanica applicata alle macchine;
13. Progetto di macchine marine;
14. Progetto di navi;
15. Scienza delle costruzioni;
16. Tecnologia navale;

e costituiranno gruppi di indirizzo i seguenti insegnamenti:
indirizzo *A*:
17. Architettura di allestimento;
18. Attrezzature e strumenti di bordo;

indirizzo *B*:
17. Attrezzature e strumenti di bordo;
18. Impianti elettrici navali.

Art. 77.

Annualmente il Consiglio di Facoltà predispone il piano di studi, indicando i gruppi di materie di indirizzo a scelta dello studente per ciascun tipo di laurea, e stabilisce la distribuzione delle discipline negli anni di corso e le relative precedenze.

L'allievo è tenuto a dichiarare impegnativamente e tempestivamente quale gruppo di indirizzo intenda seguire.

Gli insegnamenti sono di regola integrati da esercitazioni applicative.

Art. 78.

Gli esami di profitto consistono di regola in una prova orale in occasione della quale lo studente deve presentare gli elaborati eseguiti durante il corso.

Il Consiglio di Facoltà può stabilire, per determinate materie, che la prova orale sia integrata anche da una prova scritta, grafica o pratica.

Art. 79.

Per l'ammissione al secondo anno di corso lo studente deve aver superato almeno due tra i seguenti quattro esami: Analisi matematica I, Chimica, Fisica I e Geometria.

Per l'ammissione al terzo anno lo studente deve aver superato gli esami del primo anno ed i seguenti del secondo anno: Analisi matematica II, Disegno II, Fisica II e Meccanica razionale.

Art. 80.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studi per il corso di laurea prescelto. Inoltre deve avere elaborato una dissertazione su tema teorico o sperimentale, o redatto un progetto, l'una e l'altro concordati col professore ufficiale della materia, di concerto col direttore dell'Istituto cui la materia appartiene.

Art. 81.

L'esame di laurea mira ad accertare la preparazione dello studente attraverso una prova orale che ha principalmente per oggetto la discussione del progetto o relazione presentati come dissertazione.

Norme particolari verranno stabilite dal Consiglio di Facoltà.

Art. 82.

I laureati i quali, avendo conseguito una delle lauree conferite dalla Facoltà, aspirano a conseguire un'altra laurea in corso diverso, devono seguire il piano di studi che, su loro richiesta, sarà predisposto dal Consiglio di Facoltà.

In ogni caso la durata degli studi per il conseguimento della seconda laurea dovrà essere almeno di un anno accademico.

Art. 83.

Possono essere istituiti presso la Facoltà corsi e scuole di perfezionamento o di specializzazione, ai sensi degli articoli 17 e 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 84.

Della Facoltà fanno parte i seguenti Istituti:
1. Istituto di architettura navale;
2. Istituto di architettura ed urbanistica;
3. Istituto di chimica applicata;

4. Istituto di disegno;
5. Istituto di elettrotecnica ed elettronica;
6. Istituto di fisica tecnica;
7. Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche;
8. Istituto di macchine;
9. Istituto di meccanica applicata alle macchine;
10. Istituto di scienza e tecnica delle costruzioni;
11. Istituto di strade e trasporti;
12. Istituto di tecnologie;
13. Istituto di topografia e geodesia.

Il Consiglio di Facoltà stabilisce all'atto della nomina dei rispettivi direttori quali insegnamenti fanno capo ai vari Istituti.

TITOLO III
SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE

CAPO I
Norme generali

Art. 85.

Le Scuole di perfezionamento nelle diverse discipline scientifiche e di specializzazione nei vari rami di esercizio professionale, possono essere istituite presso le singole Facoltà su proposta motivata dei rispettivi Consigli, con la procedura prescritta per l'approvazione e la modifica dello statuto.

Art. 86.

Le Scuole di perfezionamento hanno durata biennale e conferiscono un diploma di perfezionamento nelle materie cui si intitolano.

Le Scuole di specializzazione hanno una durata variabile da due a cinque anni e conferiscono un diploma di specializzazione nel determinato ramo di esercizio professionale.

Art. 87.

Oltre agli insegnamenti stabiliti nello statuto, presso ogni Scuola potranno svolgersi cicli di conferenze e di esercitazioni su speciali materie stabilite annualmente dal Consiglio di Facoltà, in relazione alle particolari finalità scientifiche di ciascuna. Su tali materie potrà sostenersi la prova di esame.

Art. 88.

Alle singole Scuole di perfezionamento e di specializzazione possono essere ammessi, di regola, soltanto coloro che hanno conseguito una laurea il cui corso di studi sia strettamente affine con la disciplina oggetto del perfezionamento.

Art. 89.

Il competente Consiglio di Facoltà determina entro il mese di maggio, con l'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, quali delle Scuole previste abbiano a funzionare nell'anno accademico successivo.

Il Consiglio di Facoltà provvede altresì alla distinzione degli insegnamenti tra i due anni di corso per ogni singola Scuola.

Art. 90.

Salve restando le attribuzioni del preside e del Consiglio della Facoltà cui sono annesse, le Scuole sono rette da un direttore e da un Consiglio costituito dai professori che vi insegnano. Il direttore è nominato dal rettore, per un biennio, tra gli insegnanti della Scuola, e può essere confermato.

Art. 91.

Il Consiglio d'amministrazione, su proposta del Consiglio della Facoltà interessata, sentito il Senato accademico, fisserà annualmente le tasse d'iscrizione, le sopratasse e i contributi che dovranno essere versati dagli iscritti alla Scuola.

La tassa di diploma è fissata a norma di legge.

CAPO II
Scuola di perfezionamento e di specializzazione in Diritto del lavoro e della sicurezza sociale

Art. 92.

La Scuola di perfezionamento e di specializzazione in Diritto del lavoro e della sicurezza sociale, annessa alla Facoltà di giurisprudenza, nei suoi due distinti rami, ha lo scopo:

a) di integrare la preparazione scientifica dei giovani e di perfezionarli nella disciplina del lavoro e della sicurezza sociale;

b) di approfondire, nella ricerca, la conoscenza degli istituti giuridici del lavoro e della sicurezza sociale ai fini della specializzazione professionale.

Art. 93.

La Scuola è retta da un direttore e da un Consiglio composto dai professori che impartiscono insegnamenti costitutivi della Scuola.

Direttore ne è il professore titolare della cattedra di Diritto del lavoro della Facoltà di giurisprudenza o, nel caso che manchi il titolare della cattedra medesima, un professore di ruolo nominato dal rettore su proposta della Facoltà di giurisprudenza, scelto tra i componenti del Consiglio della Scuola.

Il direttore può designare tra i componenti del Consiglio un vice-direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento. La nomina dei professori incaricati dell'insegnamento è fatta dal rettore su designazione del Consiglio, sentito il parere della Facoltà.

Art. 94.

Alla Scuola possono essere iscritti soltanto i laureati in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, Scienze statistiche ed attuariali, Scienze statistiche e demografiche.

Possono essere altresì ammessi alla Scuola laureati in Medicina, in Ingegneria, in Lettere e Filosofia, i quali, a giudizio del Consiglio della Scuola, diano affidamento di seguire con profitto i corsi.

Il Consiglio della Scuola può richiedere a detti laureati la frequenza e l'esame, con carattere di propedeuticità, degli insegnamenti di Istituzioni di diritto privato e di Istituzioni di diritto pubblico da seguire nel corso di lauréa in Scienze politiche.

Art. 95.

La Scuola si distingue in due corsi separati, della durata di due anni ciascuno, in ordine agli scopi per i quali è istituita: corso di perfezionamento scientifico e corso di specializzazione professionale. Al termine di essi la Scuola rilascia, dopo che i candidati abbiano superato le prove nelle materie fondamentali rispettivamente indicate all'art. 96 e l'esame di diploma, un diploma di perfezionamento in Diritto del lavoro e della sicurezza sociale o un diploma di specializzazione professionale, secondo il corso frequentato.

I diplomati del corso di perfezionamento scientifico potranno iscriversi al secondo anno del corso di specializzazione, del quale sosterranno le prove nelle materie che saranno stabilite dal Consiglio, tra quelle fondamentali dei due anni, secondo l'indirizzo scelto dallo studente.

La Facoltà determina anno per anno il numero massimo di coloro che possono essere iscritti alla Scuola.

Art. 96.

Gli insegnamenti fondamentali della Scuola sono:

a) per il corso di perfezionamento scientifico:
1. Storia del lavoro;
2. Principi costituzionali di diritto sindacale, del lavoro e della sicurezza sociale;
3. Diritto sindacale italiano e comparato;
4. Diritto del lavoro;
5. Diritto della sicurezza sociale;
6. Diritto comparato del lavoro e della sicurezza sociale;
7. Diritto internazionale del lavoro e della sicurezza sociale;
8. Economia del lavoro;

b) per il corso di specializzazione professionale:
1. Storia del sindacalismo;
2. Tecnica dell'organizzazione sindacale;
3. Diritto sindacale;
4. Diritto del lavoro;
5. Diritto e pratica delle assicurazioni sociali;
6. Diritto processuale del lavoro;
7. Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
8. Diritto penale del lavoro;
9. Medicina legale e delle assicurazioni sociali.

Su proposta del Consiglio della Scuola, la Facoltà stabilisce e pubblica sul manifesto annuale quali degli insegnamenti suddetti abbiano durata biennale, e determina quali altri insegnamenti integrativi a carattere monografico possono essere impartiti e se, su tali insegnamenti, debba sostenersi una prova di esame.

Art. 97.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una memoria originale, su argomento scelto fra le materie fondamentali, preventivamente approvato dal Consiglio della Scuola, e nella discussione di altri due argomenti approvati anch'essi dal Consiglio.

Art. 98.

La Scuola curerà la stampa di quei lavori degli iscritti che, per deliberazione del Consiglio, su relazione del professore della materia, saranno giudicati degni, per valore scientifico, di pubblicazione.

Curerà inoltre la pubblicazione dei risultati delle ricerche strettamente scientifiche compiute collettivamente sotto la guida dei docenti e in collaborazione con essi.

Art. 99.

La Scuola potrà stabilire, su deliberazione del Consiglio, rapporti continuativi con enti sindacali ed istituti attinenti all'economia sindacale e alla sicurezza sociale, al fine di raccogliere gli elementi utili agli insegnamenti per il migliore raggiungimento dei fini di ricerca e di diffusione scientifica ed ai fini della specializzazione professionale degli studenti.

Art. 100.

Possono nella Scuola aprirsi concorsi a premio fra gli iscritti i cui lavori, compiuti in sede di ricerca e di esercitazione oppure presentati come dissertazione di diploma, siano stati dichiarati degni di stampa.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1962.

Cessazione del prefetto di 1ª classe dott. Oscar Moccia dalla carica di segretario generale della Presidenza della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 12 maggio 1955, con il quale il prefetto di 1ª classe dott. Oscar Moccia è stato nominato, a decorrere dalla stessa data, segretario generale della Presidenza della Repubblica;

Visto l'art. 3, comma secondo, della legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Con effetto dall'11 maggio 1962, il prefetto di 1ª classe dott. Oscar Moccia cessa dalla carica di segretario generale della Presidenza della Repubblica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1962

SEGNI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1962
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 232. — MASSIMO

(3401)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1962.

Nomina del prefetto di 1ª classe dott. Paolo Strano a segretario generale della Presidenza della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, comma secondo, della legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prefetto di 1ª classe dott. Paolo Strano è nominato, a decorrere dall'11 maggio 1962, segretario generale della Presidenza della Repubblica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1962

SEGNI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1962
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 248. — MASSIMO

(3402)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1962.

Nomina dei tecnici aggregati alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1962, con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dello Ufficio centrale brevetti per il biennio 1962-63;

Visti gli articoli 71 del regio decreto 29 giugno 1939 sopra richiamato e l'art. 90 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, con i quali è data facoltà al presidente della Commissione dei ricorsi di chiamare dei tecnici a far parte della Commissione stessa;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888 e il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Viste le designazioni fatte dal presidente della Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione dei ricorsi di cui alle premesse del presente decreto, in qualità di tecnici, per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1962:

Guidi ing. Guido, libero docente in costruzione di macchine;

Romeo prof. dott. Aurelio, ordinario di chimica farmaceutica applicata presso l'Università di Roma;

Intonti prof. dott. Roberto, ispettore generale chimico dell'Istituto superiore di sanità, libero docente in chimica bromatologica e analitica.

Art. 2.

Ai tecnici della Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti di cui al precedente art. 1 è assegnato un gettone di presenza per ciascun giorno di adunanza, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 3.

Le spese per i gettoni di presenza derivanti dalla applicazione del presente decreto, graveranno sul capitolo 16 del bilancio passivo del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1961-62 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1962

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1962
Registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 346

(3354)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1962.

Composizione della Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione della « Stella al Merito del Lavoro ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, concernente il riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al Merito del Lavoro »;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione della Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati, prevista dall'art. 6 della legge predetta;

Viste le designazioni delle Amministrazioni e delle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione della « Stella al Merito del Lavoro » è composta come segue:

a) Salari sen. avv. Giuseppe, Sottosegretario di Stato, presidente;

b) Luciani dott. Antonio, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) Papini dott. Italo, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

d) Fragomeni dott. Alfredo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) Carbone dott. Eugenio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

f) Vitale dott. Ferdinando, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

g) Berteletti Vincenzo, in rappresentanza dell'Unione italiana del lavoro;

h) Parri on. Enrico, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

i) Buschi Nazareno, in rappresentanza della Confederazione generale italiana lavoratori;

l) Pierucci Giulio, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Registro n. 3 Lavoro e prev. soc., foglio n. 280. — BARONE

(3341)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1962.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bari e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Bari presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Di Bitetto Francesco, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Aceto ing. Giovanni, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ranieri ing. Gennaro, rappresentante del Genio civile;

Laforgia dott. Antonio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

La Notte dott. Francesco Saverio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Giannini Mario, Mari Antonio, Gramegna Giuseppe, Pisicchio Natale, De Gaetano Vincenzo, Di Giesi Angelo Raffaele e Gabriele Agostino, rappresentanti dei lavoratori;

Pichi Renato, Pescosolido Giuliano, De Giglio Umberto e Pietroforte Aldo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Romano Emilio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(3329)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Istituzioni di diritto penale », di « Diritto pubblico romano » e di « Diritto del lavoro » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1. « Istituzioni di diritto penale »;
2. « Diritto pubblico romano »;
3. « Diritto del lavoro ».

Gli aspiranti ai trasferimenti alla cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3403)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Perdaxius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 367, l'Amministrazione comunale di Perdaxius (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3365)

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1962, registro n. 14 Interno, foglio n. 146, l'Amministrazione comunale di Francavilla Fontana (Brindisi), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 63.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3404)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione, smarrimento e diffida di marchi d'identificazione per metalli preziosi « 858-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato n. 1 marchio di identificazione per i metalli predetti, contrassegnato col numero « 858-AL », della ditta Nani Franco, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza, via Cremona n. 13.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della Ditta medesima, dell'altro marchio fornitole a suo tempo.

Si diffida l'eventuale detentore del marchio suddetto a restituirlo all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(3251)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Frosinone

Con decreto ministeriale del 28 aprile 1962, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Frosinone viene prorogata fino al 30 aprile 1963 e il gr. uff. Antonio Aghemo e il sig. ing. Enrico Vranckx sono confermati, rispettivamente, nell'incarico di commissario e di vice commissario del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di dsposizione. Con il decreto stesso vengono, altresì, attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1961 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi previsti dalla legge alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile.

(3224)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Massa Carrara

Con decreto ministeriale 28 aprile 1962, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Massa Carrara viene prorogata fino al 31 ottobre 1962 ed il rag. Giovanni Modelli è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione.

(3225)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1962, numero 10465/4961, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione al sig. Di Stefano Angelo, nato in Cupello il 6 settembre 1892, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 10.040, riportate in catasto alle particelle numeri 109-*h* e 109-*m* del foglio di mappa n. 18 ed alle particelle numeri 112 parte e 79 parte, del foglio di mappa n. 19 del comune di Cupello, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 46, 47, 49 e 50.

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1962, numero 10464-4962, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ad Antenucci Giovanni, nato in Cupello il 24 giugno 1924, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 5419, riportate in catasto alle particelle numeri 166 parte, 279-*u*, 424-*a* e 340½ del foglio di mappa n. 6 del comune di Cupello, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 235, 236 e 249.

(3226)

Esito di ricorso

Il Presidente della Repubblica con decreto in data 23 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1962, registro n. 20 Riposo militari, foglio n. 36, ha dichiarato inammissibile il ricorso del dott. Felici Guido, già generale di divisione della soppressa milizia nazionale forestale, dal medesimo prodotto in data 31 ottobre 1951 in via straordinaria al Governo della Repubblica, avverso il decreto luogotenenziale 22 gennaio 1946, con il quale fu disposto il di lui collocamento a riposo, ed avverso il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, con il quale fu respinta l'opposizione al decreto luogotenenziale citato.

(3146)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1962, registro n. 8, foglio n. 56, il ricorso straordinario prodotto dall'ex impiegato non di ruolo di 3ª cat. Ingenito Salvatore avverso le determinazioni del Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, in data 14 ottobre 1958, n. 90428, e 14 febbraio 1958, n. 94528, è dichiarato inammissibile, perchè rivolto contro un provvedimento confermativo, per la parte riguardante l'impugnativa della determinazione 14 ottobre 1958, ed e dichiarato irricevibile — perchè intempestivo — per la parte riguardante l'impugnativa della determinazione ministeriale 14 febbraio 1958.

(3285)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifica allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari

Con decreto ministeriale n. 6743 del 4 giugno 1962, è stata approvata la modifica all'art. 4 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari.

(3368)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1962, al registro n. 24, foglio n. 105, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in data 7 marzo 1959 proposto dai signori Canale Domenico e Iaria Filomena avverso il decreto 17 maggio 1956, n. 12003, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro, relativo a concessione di contributo per riparazione di danni alluvionali.

(3367)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio successivo, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 308, il ricorso straordinario proposto, in data 27 aprile 1960, dall'applicato r. a. Carbonara Antonio del ruolo centrale del Ministero del tesoro avverso la determinazione di cui alla nota n. 13983/59/3192 del 31 marzo 1960, della Ragioneria generale dello Stato, concernente la retrodatazione della decorrenza economica dell'inquadramento nell'ex ruolo speciale transitorio di gruppo C, è stato respinto.

(3366)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi dell'11 giugno 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,65	620,64	620,70	620,62	620,60	620,70	620,60	620,60	620,60
$ Can.	569,22	569 —	569,25	569,22	568,80	569,22	569,22	569,20	569,22	569 —
Fr. Sv.	143,82	143,84	143,85	143,87	143,85	143,82	143,83	143,80	143,81	143,82
Kr. D.	90,06	90,06	90,06	90,09	90 —	90,06	90,09	90,05	90,07	90 —
Kr. N.	87 —	87 —	87 —	87 —	87 —	87 —	86,98	87 —	87 —	87 —
Kr. Sv.	120,58	120,60	120,57	120,62	120,55	120,58	120,63	120,60	120,59	120,58
Fol.	172,37	172,35	172,38	172,39	172,50	172,37	172,395	172,40	172,37	172,50
Fr. B.	12,47	12,482	12,48	12,47875	12,4763	12,48	12,48125	12,48	12,48	12,47
Fr Fr. (N.F.)	126,67	126,68	126,68	126,67	126,70	126,68	126,70	126,70	126,65	126,65
Lst.	1743,15	1742,60	1743,25	1742,90	1742,50	1743,15	1743,25	1743 —	1743,10	1743 —
Dm. occ.	155,32	155,38	155,32	155,33	155,305	155,32	155,33	155,30	155,34	155,30
Scell. Austr.	24,05	24,055	24,06	24,0575	24,045	24,06	24,0575	24,06	24,05	24,05
Escudo Port.	21,73	21,74	21,77	21,735	21,80	21,74	21,74	21,73	21,73	21,75

Media dei titoli dell'11 giugno 1962

Rendita 5 % 1935	105,625
Redimibile 3,50 % 1934	100,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,50
B. T Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 giugno 1962

1 Dollaro USA	620,70
1 Dollaro canadese	569,22
1 Franco svizzero	143,85
1 Corona danese	90,09
1 Corona norvegese	86,99
1 Corona svedese	120,625
1 Fiorino olandese	172,392
1 Franco belga	12,48
1 Franco nuovo (N.F.)	126,685
1 Lira sterlina	1743,075
1 Marco germanico	155,33
1 Scellino austriaco	24,057
1 Escudo port.	21,737

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale degli Archivi notarili

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;
Visti gli articoli 1 a 10, 128 cpv., 190, 200 primo comma e 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visti gli articoli 1 a 3, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;
Visto l'art. 1 secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;
Visto l'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto l'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291;
Visti gli articoli 4, 6 e 7 primo comma della legge 28 luglio 1961, n. 723;
Visto l'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;
Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;
Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 24 febbraio 1953, numero 142;
Visti gli articoli 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, e l'art. 25 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, ratificato con legge 5 maggio 1949, n. 178;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Amministrazione degli archivi notarili. Il concorso è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato della durata di dieci minuti nonchè da una prova di idoneità tecnica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:
A) abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;
B) sia in possesso della patente di guida per autoveicoli appartenenti almeno alla categoria *C*;
C) abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.
Il limite massimo di età è elevato:
1) a 37 anni: per gli ex combattenti, per i deportati o internati dal nemico e per coloro che appartengono a categorie assimilate ai combattenti. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;
2) a 39 anni: per i combattenti ed assimilati di cui al precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra; per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;
3) a 40 anni: per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante); per il personale licenziato dagli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
4) a 45 anni: ritenendosi assorbita ogni altra elevazione: per mutilati ed invalidi di guerra e per coloro che appartengono a categorie assimilate ai mutilati e invalidi di guerra. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi contemplati dall'art. 3 legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 3 legge 24 febbraio 1953, n. 142.
Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.
Il limite massimo di età è altresì elevato di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima, fermo restando il limite non superiore ad anni 40.
Tutti gli aumenti dei limiti di età sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 40 anni.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato e degli operai di ruolo dello Stato stesso;
C) sia cittadino italiano;
D) sia di buona condotta;
E) abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;
F) non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego nel caso previsto dall'art. 127 lett. *d*) del testo unico n. 3 del 1957;
G) sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
I titoli di precedenza e di preferenza nella nomina devono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 6 primo comma.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, presentare all'archivio notarile distrettuale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato, domanda in carta legale da L. 200 diretta al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale degli affari civili Ufficio centrale degli archivi notarili.
Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di L. 500 (cinquecento) eseguito presso un archivio notarile distrettuale.
Alla domanda debbono inoltre allegarsi ogni titolo valido a dimostrare il possesso di particolari cognizioni ed esperienze pratiche di meccanica automobilistica o guida di autoveicoli nonchè tutti i documenti attestanti eventuali servizi prestati alle dipendenze di Amministrazioni ed Enti pubblici e tutti gli altri titoli di cui il candidato ritenga possa avvalersi ai fini della partecipazione al presente concorso. Non si terrà conto alcuno dei documenti e titoli presentati dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza abituale e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;
2) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Istituto in cui lo stesso è stato conseguito;
6) gli estremi della patente automobilistica almeno di categoria *C* di cui è in possesso, indicando altresì la data in cui la stessa è stata conseguita e l'uso per cui venne rilasciata;
7) se e quali servizi abbiano prestato come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'Archivio notarile accerta che le domande siano in regola col bollo, complete delle prescritte dichiarazioni e corredate della quietanza relativa alla tassa di concorso, vi appone — a margine — la data di presentazione in tutte lettere con la sua firma e ne cura la iscrizione in protocollo, trasmettendole poi al competente procuratore della Repubblica.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dello art. 4 comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore della Repubblica, appena ricevute le domande, assume dettagliate informazioni sulla condotta morale e civile del candidato, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale nonchè dei certificati dei carichi pendenti, richiede alla competente autorità scolastica la conferma della validità del titolo di studio e invia quindi al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale degli affari civili Ufficio centrale degli archivi notarili, le domande come sopra completate.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova di idoneità tecnica debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale degli affari civili Ufficio centrale archivi notarili, nel termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello della predetta prova di idoneità tecnica da ciascuno di essi sostenuta, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina nonchè quello atto a comprovare l'eventuale possesso del titolo di cui all'art. 11 legge 19 luglio 1957, n. 588.

A tal fine e agli effetti anche dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2 lett. *C*)

Gli ex combattenti e categorie equiparate dovranno produrre, in carta legale, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922 o alla circolare n. 487 del Giornale militare ufficiale 1937 o alla circolare 1° gennaio 1953, n. 5000 dello Stato Maggiore Esercito o alla circolare 8 luglio 1948, n. 302860/od.6 dello Stato Maggiore Aeronautica *ovvero alla circolare 3 luglio 1948, n.* 27200/Om. dello Stato Maggiore Marina.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta legale, rilasciata dal Prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie equiparate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero la dichiarazione di invalidità rilasciata in carta libera dalla rappresentanza provinciale dell'O.N.I.G.

I mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani di guerra e categorie equiparate dovranno presentare un certificato *rilasciato in carta legale dal competente* Comitato provinciale dell'O.N.P.A.O.G.

Gli orfani dei caduti per servizio dovrano dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra e categorie equiparate dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta legale dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato in carta legale del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio documenteranno la loro qualifica con certificato rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza e attestante che il genitore fruisce di pensione privilegiata.

I profughi e i rimpatriati di cui alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare la loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente prefettura ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I coniugati e i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili *dei caduti in guerra o per fatto di guerra* e dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza e attestante la loro qualità.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano *stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale*, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione, in carta legale, del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

I concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, *rilasciato in carta legale dall'Ufficio liquidazioni* presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale degli affari civili Ufficio centrale archivi notarili, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano uno o più dei requisiti previsti alla lettera *C*) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari a dimostrarne il possesso ove non li abbiano già prodotti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

c) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli *anni 21 il certificato*, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere quest'ultima dichiarazione;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da L. 200;

e) certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale *sanitario del Comune di residenza comprovante* che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Dal certificato deve altresì risultare, giusta il disposto dell'art. 7 legge 25 luglio 1956, n. 837, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Gli invalidi di guerra e categorie assimilate produrranno il certificato sanitario di cui agli articoli 6 n. 3 legge 3 giugno 1950 n. 375 e 4 ultimo comma decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176. Tale certificato dovrà contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e lo apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato su carta bollata da L. 100, firmato dalla competente autorità scolastica e contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In luogo del diploma o del predetto certificato sostitutivo, i candidati potranno produrre copia in bollo da L. 300 autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) certificato, rilasciato in carta legale, dalla competente prefettura e attestante il conseguimento — in data anteriore alla scadenza del termine di cui al precedente art. 4, primo comma — della patente di guida per autoveicoli appartenenti almeno alla categoria *C;*

h) fotografia recente del candidato, a mezzo busto, applicata su un foglio di carta da bollo da L. 200 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

i) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 300. I documenti stessi dovranno essere aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

1) copia del foglio matricolare, come sopra munito di marca da bollo, se siano stati arruolati ed appartengono a classi o contingenti già chiamati alle armi;

2) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti di chiamati alle armi;

3) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

4) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno essere rilasciati in carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), *h*), *i*) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, potranno valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60 prorogate con legge 28 dicembre 1950, n. 1080.

I candidati dichiarati indigenti della competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione della fotografia, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 27 tariffa allegato *B*) al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

I dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono — nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza — far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *c*) ed *f*) nonchè la copia integrale dello stato di servizio civile (stato matricolare) munito ciascun foglio di marca da bollo da L. 300.

Art. 8.

Ove il titolo di studio originale sia stato prodotto per altri concorsi presso Amministrazioni statali, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso cui trovasi depositato detto titolo originale nonchè tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso un certificato rilasciato in carta legale dalla competente autorità scolastica.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi invece già depositato presso l'Ufficio centrale degli archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza.

Art. 9.

La Commissione del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta nel modo previsto dall'art. 3 quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed integrata — per la sola prova di idoneità tecnica — da un funzionario della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile designato dal Ministero dei trasporti.

La Commissione determinerà le singole categorie di titoli valutabili e stabilirà — mediante coefficienti numerici — i criteri di valutazione dei titoli stessi.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo nella sede e nel giorno che saranno indicati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di detta prova sarà comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici prima dell'inizio di essa.

I concorrenti, che abbiano superato la predetta prova pratica, saranno ammessi a sostenere quella di idoneità tecnica. L'ammissione a quest'ultima verrà comunicata agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

L'esame di idoneità tecnica consiste in una prova pratica di guida e in una prova orale intesa ad accertare la conoscenza da parte del candidato sia della teoria dei meccanismi che compongono l'autoveicolo sia delle norme del Codice della strada.

Per sostenere la prova di scrittura sotto dettato e quella di idoneità tecnica i candidati dovranno essere muniti della patente di guida almeno della categoria *C* conseguita in data anteriore alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 4 primo comma.

Le prove di scrittura sotto dettato e di idoneità tecnica non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva verrà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli e la media dei voti riportati nelle prove di scrittura sotto dettato e di idoneità tecnica.

Art. 10.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Dalla graduatoria di merito saranno esclusi gli aspiranti che non abbiano superato le prove di scrittura sotto dettato e di idoneità tecnica.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 11 legge 19 luglio 1957, n. 588. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento del concorso, approva la graduatoria e dichiara i vincitori.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi col trattamento economico spettante agli agenti tecnici della carriera ausiliaria degli archivi notarili salvo il disposto dell'art. 202 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e verranno assegnati all'Ufficio centrale in Roma.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno — previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione — la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali — ove il giudizio sia ancora sfavorevole — il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1962

p. *Il Ministro*: MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1962
Registro n. 35, *foglio n.* 151.

(3297)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia navale di Livorno per l'anno accademico 1962-1963

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale;
Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877;
Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685;

Decreta:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1962-63 un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di centoventicinque allievi ufficiali da assegnare:
ottantacinque al Corpo di Stato Maggiore;
venti al Corpo del Genio navale;
venti al Corpo delle Armi navali.
Il concorso comprende:
a) una visita medica;
b) un esame psicotecnico;
che verranno effettuati nel periodo agosto-settembre 1ª decade di ottobre, ed ai quali potranno presentarsi i giovani in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
c) gli esami di ammissione che consistono di:
1) una prova scritta ed orale di matematica;
2) una prova scritta (tema di italiano) ed orale (storia e geografia) di cultura generale;
3) una prova facoltativa di lingue estere.
Agli esami di ammissione, che avranno luogo nel mese di ottobre, saranno ammessi i concorrenti che avranno superato la visita medica e l'esame psicotecnico e che avranno già conseguito, nella prima o nella seconda sessione di esami, uno dei titoli di studio previsti dall'art. 2, lettera *D*.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

A	siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1941;
B	siano celibi o vedovi senza prole;
C	siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessari alla vita di mare in base alle condizioni specificate nel capitolo III;
D	abbiano già conseguito o conseguano nella seconda sessione di esami 1962 uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica; diploma di Istituto tecnico nautico; diploma di Istituto tecnico industriale; diploma di Istituto tecnico per geometri;
E	abbiano il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi;
F	abbiano tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie di cui è accertata l'onorabilità a giudizio del Ministero della difesa-Marina;
G	non siano stati espulsi da Istituti di educazione dello Stato; nè abbiano per qualunque motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; nè siano stati rinviati dai precedenti concorsi per insufficienza in attitudine professionale o per non aver superato l'esame psicotecnico o in base al primo comma dell'art. 6 del presente decreto.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.
Possono altresì partecipare al concorso sottufficiali, sergenti e sottocapi volontari di carriera della Marina militare in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto salvo il limite di età, il quale è elevato di cinque anni. Il personale in parola è esonerato dalle funzioni del grado per tutta la durata della permanenza in Accademia, ed è soggetto ai doveri degli altri allievi.

Art. 3.

Domanda provvisoria

La domanda provvisoria di partecipazione al concorso dovrà essere avanzata da chi esercita la patria potestà o la tutela e indirizzata al Comando dell'Accademia navale di Livorno.
Essa verrà inoltrata a mezzo raccomandata direttamente al Comando dell'Accademia navale di Livorno e dovrà pervenire a quel Comando entro il 20 settembre 1962.
Potrà essere sostituita da un telegramma (indirizzo: Marinaccad Livorno).
Il personale militare presenterà la domanda provvisoria al Comando da cui dipende.
I Comandi che ricevono domande di sottufficiali, sergenti e sottocapi della Marina militare, esprimeranno su di esse il proprio parere e le inoltreranno al Comando dell'Accademia navale tramite la Direzione generale del C.E.M.M. Questa respingerà le domande di coloro che non abbiano riportato la classifica di «ottimo» nelle note caratteristiche durante il servizio da sottufficiale e da sottocapo o che abbiano comunque commesso gravi mancanze durante il predetto servizio.

Art. 4.

Domanda definitiva e relativa documentazione

La domanda definitiva di partecipazione al concorso dovrà essere indirizzata al Comando dell'Accademia navale di Livorno, redatta in carta da bollo da L. 200, sottoscritta dal padre o dalla madre se vedova o se il padre è assente dall'Italia (in questo caso dovranno essere indicati i motivi dell'assenza e la di lui residenza), o dal tutore.
Tale domanda dovrà essere consegnata dai concorrenti all'atto della presentazione alla visita medica, unitamente a tre fotografie, come specificato al successivo articolo 7.
All'atto della presentazione per sostenere gli esami di ammissione di cui all'art. 9 i concorrenti dovranno presentare la seguente documentazione:

1	documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'articolo 2 del presente decreto. Il titolo di studio originale può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Istituto medio superiore; dal certificato devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie e la sessione di esami nella quale il titolo di studio è stato conseguito. Il diploma originale dovrà essere immancabilmente presentato all'atto della promozione alla 2ª classe;
2	estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente su carta da bollo da L. 100, più i diritti di segreteria comunale;
3	certificato di cittadinanza italiana del concorrente in carta da bollo da L. 100, più i diritti di segreteria, rilasciato, in data non anteriore al 20 settembre 1962 dal Comune di residenza;

4	certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, rilasciato, in data non anteriore al 20 settembre 1962, dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il giovane è nato, ovvero dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il concorrente è nato all'estero;
5	atto di assenso del padre, o, in sua mancanza della madre, ovvero in mancanza di entrambi, del tutore per contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, redatto dal sindaco secondo il modello numero 66 annesso al regolamento sul reclutamento dell'Esercito;
6	dichiarazione su carta bollata da L. 200, del genitore o tutore, di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto. I tutori dovranno inoltre inviare un certificato della competente autorità giudiziaria comprovante la loro qualità. La dichiarazione di cui sopra, dovrà essere autenticata da un notaio e registrata all'Ufficio del registro;
7	certificato di stato libero del concorrente, in carta semplice, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda definitiva.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra Amministrazione o, per altri concorsi, all'Amministrazione della Marina militare.

I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice anzichè in carta bollata.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'Istituto.

I documenti dei giovani che si ritirino dal concorso o che, per qualsiasi motivo, non conseguano l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 5.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare la domanda provvisoria di cui all'art. 3 alle Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni, i quali:

a) cureranno l'istruttoria delle domande anche dal punto di vista della raccolta delle notizie riservate sulla onorabilità dei concorrenti e delle famiglie;

b) faranno pervenire vistate al Comando dell'Accademia navale, entro il 20 settembre 1962, le predette domande provvisorie unitamente ad un programma particolareggiato delle materie relative al titolo di studio che i concorrenti hanno conseguito o che prevedono di conseguire, aggiungendo una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio dà adito, nello Stato in questione, il titolo presentato.

Il Consiglio degli studi dell'Accademia navale, sentito se del caso il Ministero degli affari esteri, deciderà caso per caso circa la validità del titolo di studio sopracitato ai fini dell'ammissione al concorso.

Onde evitare un doppio viaggio ai concorrenti residenti all'estero, la visita medica e l'esame psicotecnico avranno luogo, solo per essi, subito prima degli esami di ammissione; la data esatta della presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal Comando Accademia, insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le predette autorità diplomatiche:

c) visteranno la domanda definitiva e i documenti richiesti dall'art. 4, che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

d) disporranno l'inoltro dei concorrenti a Livorno per la visita medica fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti sia per recarsi a Livorno che per ritornare al proprio domicilio all'estero, in caso che non superino il concorso.

Per il viaggio nel territorio italiano i concorrenti potranno fruire delle facilitazioni di cui all'art. 14.

Art. 6.

Esclusione e rinvio dal concorso

Il Ministero si riserva facoltà di escludere dal concorso o di allontanare dall'Accademia navale, in qualsiasi momento durante lo svolgimento del concorso stesso, quei giovani la cui appartenenza all'Istituto fosse giudicata comunque inopportuna.

Nessun obbligo incombe al Ministero di comunicare i motivi di tale esclusione.

Saranno inoltre esclusi dal concorso su deliberazione del Comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presentassero entro i termini stabiliti dagli articoli 3 e 4 la domanda provvisoria e quella definitiva con i relativi documenti;

b) i giovani che non si presentassero alla visita medica entro i termini del successivo art. 7;

c) i giovani che non si trovassero presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

CAPITOLO II

Svolgimento del concorso

Art. 7.

Visita medica

1) La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto. Essa verrà effettuata da una Commissione unica nominata dal Ministero;

2) la visita medica avrà luogo a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia navale, nel periodo agosto-settembre-1a decade di ottobre.

Ad essi saranno convocati tutti i concorrenti che avranno presentato la domanda provvisoria, indipendentemente dall'avere o meno conseguito il titolo di studio. Sarà tenuto conto, qualora specificato nella domanda provvisoria, dell'eventuale necessità di preparazione agli esami di riparazione per stabilire le date di convocazione.

I concorrenti dovranno presentarsi nella sede predetta alle ore 7,30 del giorno che verrà loro comunicato.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 24 settembre non avessero ricevuta alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al Comando Accademia entro il giorno 25 settembre.

I concorrenti dovranno presentarsi alla visita medica muniti della domanda definitiva di cui all'art. 4, della carta d'identità e di fotografia (senza cartoncino), in tre esemplari, formato tessera, a mezzo busto su sfondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia chiara) nome, cognome e paternità del concorrente. Nessun'altra legalizzazione deve essere apposta sulla fotografia.

3) La Commissione per la visita medica è costituita come segue:

un capitano di vascello, presidente;

l'ufficiale superiore direttore del Servizio sanitario dell'Accademia navale, membro;

due ufficiali superiori medici della Marina militare, membri;

un ufficiale medico della Marina militare, membro e segretario.

4) Il verdetto della Commissione è inappellabile e sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici.

I concorrenti dichiarati inidonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorrenti che presentino infermità od imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato nell'art. 21, verranno dichiarato condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 8.

Esame psicotecnico

I concorrenti risultati idonei alla visita medica inizieranno il giorno seguente l'esame psicotecnico consistente nella

somministrazione di prove intese ad accertare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Al termine dell'esame psicotecnico i concorrenti saranno tutti rinviati al proprio domicilio in attesa di conoscere il risultato dell'esame stesso che sarà loro successivamente comunicato.

I concorrenti che non avranno superato l'esame psicotecnico saranno esclusi dal concorso; i concorrenti che superano l'esame psicotecnico saranno successivamente convocati per sostenere gli esami di ammissione (vedi art. 9).

Art. 9.
Esami di ammissione

L'Accademia navale convocherà i concorrenti risultati idonei alla visita medica ed all'esame psicotecnico, ai primi di ottobre per sostenere gli esami di ammissione. I concorrenti dovranno consegnare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 e porteranno seco il vestiario necessario per il periodo degli esami: tale vestiario sarà specificato dal Comando dell'Accademia.

Gli esami di ammissione consistono nelle seguenti prove:

a) *Prova scritta di matematica.* — La prova consisterà in un esercizio di algebra e in un esercizio di trigonometria, uguali per tutti i concorrenti, vertenti sugli argomenti indicati all'art. 27 per il programma dell'esame orale e scelti dalla Commissione riunita, immediatamente prima della dettatura.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di tavole logaritmiche.

Durata dell'esame: 4 ore.

I membri della Commissione non assegneranno voto, ma annoteranno a parte le proprie considerazioni.

b) *Prova scritta di cultura generale.* — Verrà assegnato un tema di cultura generale unico per tutti i concorrenti; il tema sarà scelto dalla Commissione riunita, immediatamente prima della dettatura. Qualunque nozione storica, letteraria, filosofica, geografica, sarà riferita ai programmi di insegnamento degli Istituti di istruzione media superiore.

La prova scritta di cultura generale dovrà consentire alla Commissione di esprimere un esatto giudizio sulle doti culturali del concorrente in merito a: padronanza e proprietà linguistica, attitudine a esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, maturità di pensiero, vastità di cognizioni e facilità di sintesi e di ragionamento.

Durata dell'esame: 6 ore.

I membri della Commissione non assegneranno voto, ma annoteranno a parte le proprie considerazioni.

Disposizioni comuni alle prove scritte di matematica e di cultura generale

L'originale e la copia delle prove scritte di matematica e di cultura generale saranno redatte su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Istituto. L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà all'angolo il proprio nome e cognome; quindi lo piegherà e salderà in modo che il nome e cognome non siano visibili.

L'apertura della parte gommata avverrà prima dell'inizio delle prove orali.

c) *Prova orale di matematica.* — Vedi all'art. 27 il programma d'esame.

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di matematica la Commissione, basandosi sui risultati della prova scritta e della prova orale, procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità oppure un punto compreso tra 9 e zero ventesimi nei casi di non idoneità; la media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame scritto e orale di matematica.

d) *Prova orale di cultura generale (storia e geografia).* — Vedi all'art. 28 il programma d'esame.

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di cultura generale la Commissione, basandosi sui risultati della prova scritta e della prova orale, procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità oppure un punto compreso tra 9 e zero ventesimi nei casi di non idoneità; la media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame scritto e orale di cultura generale.

e) *Prova orale facoltativa di lingue estere.* — Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correntemente.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame la Commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità oppure un punto compreso tra 9 e zero ventesimi nei casi di non idoneità; la media dei punti assegnati costituirà il punto di esame.

f) *Le prove orali si svolgeranno alla presenza di almeno altri due concorrenti.*

Art. 10.
Commissioni per gli esami

Le Commissioni per le prove di esame, una per la matematica, una per la cultura generale ed una per le lingue, saranno nominate dal Ministero. Ciascuna di esse sarà composta come segue:

un capitano di vascello, presidente (unico per le tre Commissioni);

un capitano di vascello o capitano di fregata, vice presidente che sostituirà il presidente in caso di assenza o di impedimento;

ufficiali e professori civili, membri.

Esse risulteranno composte complessivamente di 5 o 7 membri

segretario (senzavoto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 11.
Ordine di classificazione

I concorrenti che avranno superato favorevolmente gli esami obbligatori, coloro cioè che in ciascuno di essi avranno riportato un punto non inferiore a 10/20 saranno ordinati in una unica graduatoria definitiva degli idonei, in base alla somma dei seguenti punti espressi in ventesimi:

a) punto riportato nella prova di matematica;

b) punto riportato nella prova di cultura generale;

c) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa nella quale il concorrente abbia conseguito la idoneità con un punto superiore a 15/20.

A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra, successivamente ai provenienti dalla Scuola militare « Nunziatella » ed a parità di requisiti avranno la precedenza i più giovani.

Art. 12.
Assegnazione ai vari Corpi

Sulla base della graduatoria definitiva degli idonei di cui al precedente art. 11, il Comando dell'Accademia navale, presi gli ordini dal Ministero difesa-Marina, procederà con scelta insindacabile alla assegnazione definitiva dei concorrenti nei tre Corpi di S.M., G.N. e A.N.

In tale scelta, basata sui requisiti fisici, sulla classificazione psicotecnica e sul posto di merito conseguito nella graduatoria definitiva degli idonei del concorso sarà anche tenuto conto del desiderio espresso nella domanda definitiva.

Art. 13.
Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I primi concorrenti nell'ordine di classificazione per ciascuno dei tre Corpi, Stato Maggiore, Genio navale ed Armi navali, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno accettati quali allievi della 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale. I concorrenti accettati entreranno nell'Istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, saranno restituiti alle famiglie.

I concorrenti definitivamente ammessi al corso saranno nominati ufficiali al termine del Corso normale, a norma dello statuto dell'Accademia navale e in relazione alla situazione organica dei rispettivi Corpi di appartenenza.

Art. 14.
Disposizioni amministrative

1) Le spese che i concorrenti dovranno sostenere:

a) per recarsi dalla loro residenza a Livorno;

b) per rientrare alla loro residenza dopo la visita medica e l'esame psicotecnico;

c) per ritornare in Accademia per sostenere gli esami;

d) per rientrare alla loro residenza qualora non ammessi alla 1ª classe,

sono a loro carico.

E' concesso però il beneficio della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe.

A tale scopo i concorrenti possono rivolgersi ai Comandi di Marina od alle Capitanerie di porto più vicini alla loro residenza, od alle Stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali, previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati al concorso, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Tale beneficio è esteso anche ai concorrenti residenti all'estero i quali per ottenere la riduzione per il viaggio dal confine fino a Livorno si rivolgeranno alle autorità di frontiera.

2) L'Accademia navale provvederà per l'alloggio ed il vitto per la durata della visita medica, dell'esame psicotecnico e degli esami di concorso. I concorrenti dovranno però essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio.

3) I concorrenti che tornano in Accademia per sostenere gli esami dovranno depositare la somma di L. 5.000 (cinquemila) che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia. La somma predetta sarà passata al fondo privato per i giovani che avranno vinto il concorso.

4) Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti o per intervento operatorio, anche se, per ragioni di urgenza, il Comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica e l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Art. 15.
Riepilogo delle pratiche che il concorrente deve svolgere

1) Inviare (in modo che pervenga al più presto e comunque non oltre il 20 settembre 1962) la domanda provvisoria al Comando dell'Accademia navale (art. 3).

2) Presentarsi in tempo al Comando di Marina od alla Capitaneria di porto più vicini, od alla Stazione carabinieri del luogo di residenza, per farsi rilasciare i documenti di viaggio (art. 14).

3) Presentarsi in orario a Livorno per la visita medica portando seco la domanda definitiva di cui all'art. 4, le tre fotografie e la carta d'identità (art. 7).

4) Presentarsi nuovamente a Livorno, quando convocato dal Comando dell'Accademia navale, per sostenere gli esami di ammissione (ai primi di ottobre) portando seco i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dell'art. 4 ed il vestiario (art. 9).

Per i concorrenti residenti all'estero valgono le disposizioni particolari di cui all'art. 5.

CAPITOLO III

Requisiti fisici per l'ammissione all'Accademia navale

Art. 16.
Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per l'ammissione, è determinata, con giudizio inappellabile, da una Commissione medica (vedi art. 7), sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio o determinanti la ridotta attitudine nella Marina militare », vigente all'atto del concorso, nonchè in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza.

Art. 17.
Esame somatico

1) Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Fermo restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno: statura m. 1,61, perimetro toracico m. 0,80; per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno: statura m. 1,62, perimetro toracico m. 0,81; per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno: statura m. 1,63, perimetro toracico m. 0,82.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2) I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando:

a) abbiano perduto al massimo quattro denti, sempre però convenientemente sostituiti con solida e moderna protesi in modo da non turbare la masticazione e la fonazione;

b) posseggano otto denti superficialmente cariati ed opportunamente otturati;

c) come condizioni intermedie sono tollerate: la mancanza di tre denti e la carie superficiale di altri due, o la mancanza di due denti e la carie superficiale di altri sei, sempre però che i denti mancanti siano sostituiti da adatta protesi e quelli cariati opportunamente otturati.

3) Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dall'« Elenco delle infermità » della Marina militare:

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscano un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio di ufficiale di Marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi o che costituiscano solo un'appariscente deformità;

c) l'arresto di un testicolo nel canale inguinale;

d) la pressione arteriosa omerale che superi i 140 mm. di Hg. per la massima ed i 95 mm. di Hg. per la minima;

e) le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali l'« Elenco delle infermità » prescrive, per l'accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l'osservazione in Ospedale militare.

Art. 18.
Esame oculistico

Tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga ed incerta cura e gli strabismi manifesti, sono causa di non idoneità.

I requisiti visivi minimi per l'ammissione al corso allievi ufficiali di Stato Maggiore sono i seguenti

a) visus naturale 9/10 binoculare con 7/10 all'occhio peggiore;

b) normalità delle seguenti funzioni dell'organo visivo: senso luminoso, senso di profondità, equilibrio muscolare, compo visivo, senso cromatico accertato con le tavole pseudoisocromatiche di Stilling.

Previa paralisi dell'accomodazione saranno accertate le condizioni del fondo oculare e lo stato diottrico.

Sono motivo di esclusione: la presenza di lesioni dei mezzi diottrici e del fondo oculare, la ipermetropia semplice superiore a 1,5 diottrie, gli astigmatismi di qualunque specie e grado, fatta esclusione dell'astigmatismo fisiologico e l'anisometropia superiore a ½ diottria.

Per i concorrenti al corso allievi ufficiali del Genio navale e Armi navali il visus deve essere uguale almeno a 10/10 in un occhio e a 7/10 nell'altro, dopo corretto con lenti tollerate l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà superare i seguenti limiti:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie anche in un solo occhio;

b) astigmatismo regolare miopico o ipermetropico: 3 diottrie in uno degli assi principali, anche in un solo occhio;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico, anche in un solo occhio;

d) l'anisometropia sferica o astigmatica: 2 diottrie.

Il senso cromatico, accertato con le lane, deve essere normale.

Saranno sottoposti ad esame schiascopico, in paralisi accomodativa, solo quei concorrenti che siano al limite della idoneità o nei quali si sospetti uno spasmo accomodativo.

Art. 19.

Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringologico.

L'acuità auditiva verrà determinata audiometricamente e la soglia minima non dovrà essere superiore, di massima, ai 20 decibels da 125 Hz a 6.000 Hz ed a 25 decibels per le frequenze superiori.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo;

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rino-faringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) l'ipertrofia notevole delle tonsille, specie quando esse vengano reciprocamente a contatto nei movimenti di contrazione del faringe;

d) l'ipertrofia della tonsilla faringea con segni di linfatismo o di adenoidismo;

e) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Art. 20.

Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato degli esami di laboratorio collaterali più comuni (esami radiologici, esame d'urina, ecc.).

Art. 21.

Idoneità condizionata

Le infermità o le imperfezioni che, pur costituendo motivi di inabilità, siano, con cure mediche o chirurgiche, suscettibili di pronta guarigione, potranno non esser motivo di esclusione.

In tali casi sarà emesso giudizio di « idoneità condizionata ». Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal Capo servizio Sanitario dell'Istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia e sarà subordinato al buon esito delle cure mediche o chirurgiche a cui il concorrente si sarà sottoposto per suo conto.

Art. 22.

Perdita della idoneità fisica

Durante il concorso potranno essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifeste nè diagnosticabili all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano sorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare la efficienza fisica richiesta a chi debba prestare un lungo servizio nella Marina militare.

CAPITOLO IV

Disposizioni di carattere amministrativo

Art. 23.

Allievi della 1ª e 2ª classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877, agli allievi della 1ª e 2ª classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1) Sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi, e cioè:

a) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario.

Al termine della 2ª classe, detti effetti possono essere lasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del Comando dell'Istituto;

c) la somministrazione di medicinali, escluse le specialità;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) la concessione di una indennità giornaliera intangibile, da destinarsi, alla fine del 2º anno di corso, esclusivamente all'acquisto del corredo da aspirante.

Detta indennità non è dovuta per i corsi che si ripetono;

2) Sono a carico delle famiglie;

a) le « Spese ordinarie », concernenti l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria, nonchè la manutenzione del vestiario.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri ed oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del Comando di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte, al termine della 2ª classe.

L'importo delle « Spese ordinarie » è diviso in quote trimestrali, da corrispondersi anticipatamente, alle seguenti scadenze:

1º novembre 1º febbraio 1º maggio 1º agosto.

Per l'anno accademico 1962-63 l'ammontare delle « Spese ordinarie » è fissato in L. 48.000, pari a quote trimestrali di L. 12.000 ciascuna.

Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo, saranno tempestivamente notificate alle famiglie;

b) le « Spese straordinarie » riferentisi:

al pagamento di specialità medicinali, cure dentarie, prestazioni e cure medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi; al pagamento di cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio, anche se per ragioni di urgenza il Comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica con l'intervento operatorio da parte di specialisti civili;

al rinnovamento di capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

all'acquisto di strumenti scientifici, regoli-calcolatori, compassi e di oggetti vari per gli studi facoltativi, richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

al pagamento di rotture e perdite di materiale per negligenza; devono essere rimborsate al Comando dell'Accademia entro un mese dalla data dell'invio dell'estratto conto.

Data la natura speciale ed il carattere eventuale ed occasionale di tali spese, non è possibile precisarne l'importo, la cui entità è comunque subordinata, fra l'altro, alla cura con la quale l'allievo terrà il proprio corredo, gli oggetti a lui affidati, ed al rispetto che egli dimostrerà verso gli arredi, oggetti, libri e i locali nei quali egli vive;

c) le « Spese di carattere personale » motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie.

In rapporto a tali spese, il Comando dell'Istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo.

Le rimesse di denaro relative alle spese di cui trattasi dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale n. 22/11371 intestato all'Accademia navale Servizio di commissariato, e non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal Comando all'inzio di ogni anno accademico;

d) il « Deposito cauzionale » consistente nel versamento della somma intangibile di L. 10.000 — da effettuare all'atto dell'ammissione definitiva — a garanzia della liquidazione dei conti, in caso di rinvio dall'Istituto, per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della 4ª classe e ad esami superati — o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo — previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto all'Accademia navale a qualsiasi titolo.

Art. 24.

Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta dall'art. 4, n. 6, i genitori o tutori degli allievi s'intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'Amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'Istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri per un uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il ricupero dei suoi crediti.

Art. 25.

Liquidazione dei conti

1) Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) le quote di indennità giornaliera già maturate saranno versate in tesoreria, a favore dell'erario;

b) i genitori o tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'Amministrazione, liquidando immediatamente:

le spese ordinarie per tutto il trimestre in corso;

le spese straordinarie sostenute per conto dell'allievo fino alla data della sua partenza dall'Accademia;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale in aggiunta alla normale dotazione, nonchè tutti gli effetti di corredo; potranno essere lasciati all'allievo gli effetti personali che, ad esclusivo giudizio dell'Istituto, risultassero strettamente necessari per effettuare il viaggio di ritorno in famiglia;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'Istituto.

2) Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

siano inviati in licenza straordinaria per qualunque motivo;

rimangano assenti dall'Istituto per motivi di salute;

fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal regolamento dell'Istituto.

Art. 26.

Aspiranti

Gli allievi che hanno superato gli esami della 2ª classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti con diritto agli assegni del grado, per la 3ª e la 4ª classe.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal Comando dell'Istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

riparazioni corredo, acquisto libri e dispense, oggetti di cancelleria, medicinali (escluse le specialità), lavatura e stiratura biancheria;

alla sostituzione di effetti di vestiario ed al completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 23;

al fondo privato per spese personali.

In caso di prolungamento della permanenza in Accademia di aspiranti soggetti ad esami di riparazione, tirocini particolari o comunque a ritardi nell'uscita dall'Istituto, gli assegni continueranno ad essere conteggiati ed accreditati per le finalità predette.

Gli assegni non competono agli aspiranti ripetenti; le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della loro permanenza nell'Istituto.

All'atto dell'uscita dall'Accademia navale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al secondo capoverso, sarà corrisposta all'aspirante in sede di liquidazione del suo conto personale. Nel caso in cui gli assegni non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

CAPITOLO V

Programma degli esami orali di ammissione

Art. 27.

Esame orale di matematica

Programma di algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali, interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni. Riduzioni di un'equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianze, disuguaglianze, operazioni razionali su di esse. Radice N.ma nel campo dei numeri reali assoluti (radice aritmetica). Calcolo dei radicali.

Numeri reali relativi. Radicali nel campo reale. Disuguaglianze fra valori assoluti. Disuguaglianze fra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di secondo grado. Relazione fra i coefficienti e le radici di una equazione di secondo grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazioni riducibili al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Trinomio di 2° grado. Diseguazioni di 1° e 2° grado, frazionarie, irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

La funzione per *a* positivo. Curva esponenziale. Equazione esponenziale.

Logaritmi dei numeri reali e positivi; definizione e proprietà.

Teoremi relativi alle operazioni sui logaritmi.

Progressione aritmetiche e geometriche.

Programma di trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, la circonferenza e nel piano.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.

Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al primo quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzioni di equazioni trigonometriche.

Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Formule di Delambre, di Brigg e di Nepero.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Programma di geometria:

Luoghi geometrici (asse di segmento, bisettrice di un angolo). Punti notevoli di un triangolo.

Angoli alla circonferenza.

Arco capace di un angolo dato. Quadrangoli inscrittibili e circoscrittibili.

Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue. Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili. Inscrizione del decagono, del pentagono e del pentadecagono regolare nella circonferenza.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p greco ».

Teoria della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.

Rette e piani nello spazio. Ortogonalità e parallelismo.

Dietri, triedri, triedri polari. Proprietà delle facce e dei diedri di un triedro.

Eguaglianza diretta e inversa. Casi di eguaglianza dei triedri.

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni, sfere.

Aree e volumi di cilindri, coni, sfere, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

Per la preparazione si consigliano i seguenti testi editi dall'Accademia navale:

Tognetti: *Geometria;* Federighi: *Algebra;* Agostini: *Trigonometria.*

I concorrenti potranno richiedere tali testi al Comando dell'Accademia navale che provvederà ad inviarli contrassegno; il costo è di L. 800 per il volume di algebra, L. 800 per quello di geometria, L. 400 per quello di trigonometria.

Art. 28.

Esame orale di cultura generale

Programma di storia:

I. — Origini del Risorgimento Italiano La restaurazione e la Santa Alleanza Le società segrete Primi moti liberali, particolarmente in Italia Rivolgimenti europei del 1830-31.

II. — Giuseppe Mazzini e la sua azione politica Vincenzo Gioberti e il federalismo Altre correnti politiche in Italia Riforme e statuti Rivoluzioni europee del 1848.

III. — L'Italia nel biennio 1848-1849 e la prima guerra di indipendenza Il decennio di raccoglimento: 1849-1859 La opera di Cavour La seconda guerra d'indipendenza italiana e la spedizione dei Mille.

IV. — L'Italia dalla proclamazione del nuovo Regno al 1866 La terza guerra d'indipendenza La questione romana - Prime colonie La conquista della Libia.

V. — La Francia sotto Napoleone III Formazione della unità germanica Gli Stati Uniti e la guerra di secessione La questione d'Oriente e la formazione degli Stati Balcanici.

VI. — La politica delle grandi potenze mondiali dopo il Congresso di Berlino Ideologie e movimenti sociali Espansione coloniale Politica economica e coloniale inglese L'Estremo Oriente, Cina, Giappone, Russia, Spagna e Stati Uniti.

VII. — La Prima Guerra Mondiale: cause, neutralità e intervento dell'Italia Operazioni militari nei primi due anni di guerra; le grandi offensive austro-tedesche del 1916-1917.

VIII. — La Prima Guerra Mondiale: l'ultimo anno, la pace - Il nuovo assetto politico dell'Europa Il problema coloniale del dopoguerra: colonie, protettorati, mandati.

IX. — Il periodo fra le due grandi guerre La trasformazione dell'impero coloniale inglese in Commonwealth Il prodigioso sviluppo economico degli Stati Uniti Le divisioni dell'Europa Il tentativo nazista La guerra d'Etiopia La guerra di Spagna L'inizio della Seconda Guerra Mondiale.

Programma di geografia:

1) *Elementi di geografia matematica*: I corpi celesti Sole e sistema solare La Terra: forma, dimensioni, movimenti La misura del tempo Calendari. Orientamento Coordinate geografiche. Elementi di cartografia.

2) *Elementi di geografia fisica*: Lineamenti generali del globo terracqueo La morfologia terrestre. Elementi di Litologia e di Geologia. Il mare e i suoi fenomeni. L'atmosfera e i suoi fenomeni. Le acque continentali.

3) *Elementi di geografia biologica ed antropica*: La distribuzione delle piante e degli animali sulla superficie terrestre. L'uomo sulla terra. Le grandi scoperte geografiche. Il clima e le principali regioni climatiche. Le basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. La distribuzione degli uomini e l'utilizzazione del suolo. I sistemi di coltivazione Bonifiche e irrigazioni. I vari mezzi di comunicazione e i loro rapporti con le condizioni geografiche. L'evoluzione storica del traffico I vari sistemi di trasporto. Le comunicazioni marittime. Le grandi correnti del traffico oceanico I grandi porti e la loro struttura geografica ed economica Le principali marine del mondo I passaggi obbligati del commercio mondiale. Cenno sulle comunicazioni stradali, ferroviarie ed aeree.

4) *Geografia dell'Italia* Profilo geografico dell'Italia con particolare riguardo ai mari e alle coste. Clima, vegetazione Coltivazioni Allevamento Risorse del sottosuolo Economia industriale Comunicazioni. Elementi di geografia politica.

5) *Europa*: Caratteristiche generali e principali aspetti fisici antropici ed economici. Gli Stati mediterranei L'Inghilterra La Germania La Russia sovietica. Gli Stati scandinavi I Paesi Bassi.

6) *Asia*: Caratteri generali Lineamenti orografici e morfologici Idrografia, clima e vegetazione. Asia russa Cina Giappone India Packistan Indonesia Stati del Medio Oriente.

7) *Africa*: Caratteri generali morfologia e rilievo Idrografia, clima e vegetazione Africa Mediterranea Africa Orientale Sud Africa Congo.

8) *America settentrionale e centrale*: Caratteri generali, morfologia e rilievo Idrografia, clima e vegetazione. Canadà Stati Uniti Messico.

9) *America meridionale*: Caratteri generali e morfologia - Idrografia, clima e vegetazione. Brasile Argentina Venezuela Gli Stati Andini.

10) *Oceania*: Caratteri generali e morfologia Idrografia, clima e vegetazione. L'Australia La Nuova Zelanda.

11) *Le regioni polari*: Caratteri generali Regioni polari artiche L'Antartide.

Il presente decreto **sarà registrato alla** Corte dei conti.

Roma, addì 27 febbraio 1962

Il Ministro per la difesa: ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1962
Registro n. 31 *Difesa-Marina, foglio n.* 79. — MANAI

(2939)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Enna

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 8 agosto 1957 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (gruppo 2°) vacante nel comune di Enna (classe 2ª);

Visto il decreto ministeriale in data 21 maggio 1962, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Enna (classe 2ª), nell'ordine appresso indicato

1.	Gaetti dott. Giuseppe	punti	84,75	su 132
2.	Cirillo dott. Alfonso	»	78,20	»
3.	Veneroso dott. Giuseppe	»	76,45	»
4.	Messina dott. Francesco	»	74,60	»
5.	Cappello dott. Agostino	»	74,08	»
6.	Gitti dott. Diamante	»	72,56	»
7.	Pollidori Giuseppe	»	71,95	»
8.	Aiello dott. Salvatore, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	71,29	»
9.	Bitetti dott. Giuseppe	»	71,29	»
10.	De Gaetano dott. Angelo	»	71,13	»
11.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	71,05	»
12.	Sardella dott. Pasquale	»	70,73	»
13.	Pelosi dott. Luigi	»	70,68	»
14.	Silvano dott. Guido	»	70,10	»
15.	Rodighiero dott. Rocco	»	67,90	»
16.	Damiani Rocco	»	67,50	»
17.	Iacona dott. Giovanni, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	65,91	»
18.	Palumbo dott. Gaetano	»	65,91	»
19.	Bonadio Giuseppe	»	65,48	»
20.	Lucchese Cosimo	»	64,22	»
21.	Lombardi dott. Antonio	»	63,81	»
22.	Salerno dott. Riccardo	»	63,38	»
23.	Triolo Filippo	»	62,60	»
24.	Spezia Roberto	»	62,50	»
25.	Volpe Michele	»	62 —	»
26.	Albi Marini dott. Muzio	»	61,63	»
27.	Galli Emilio	»	61,26	»
28.	Lo Sasso Copeti dott. Luigi	»	55,69	»
29.	Repetti Pietro	»	54,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(3369)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5978 del 28 gennaio 1960, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1959;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 3877 del 13 ottobre 1960, modificata con decreto n. 3116 del 16 settembre 1961 e successivamente con decreto n. 3290 del 6 ottobre 1961;

Visti gli atti relativi ai lavori della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 sostituito dall'art. 12 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

1. Lonardi Roberto . . . . punti 60,961 su 100
2. Marinetti Bortolo . . . » 54,325 »
3. Amidani Amilcare . . . . » 54,136 »
4. Boari Luciano . . . . . » 54.121 »
5. Bonati Germano . . . » 52,061 »
6. Squintani Giovanni . . . » 51,860 »
7. Raggi Mario . . . » 51,673 »
8. Piacentini Carlo . . » 50,831 »
9. Rossi Gabriele . . . . » 48,610 »
10. Maga Tito . . . . » 47,691 »
11. Mariani Luciano . . . » 47,610 »
12. Santelli Virginio . . . » 47,188 »
13. Garini Fausto . . . . » 46,531 »
14. Mazzetti Giancarlo . . . . » 44,789 »
15. Tonini Gabriele . . . » 44,718 »
16. Pace Carlo . . . . . » 44,568 »
17. Bertolini Italo . . . . » 43,325 »
18. Locatelli Umberto . . . » 43,000 »
19. Ghibaudi Giuseppe . . » 42,970 »
20. Pirola Pietro . . . » 42,848 »
21. Avanzini Zonio . . » 42,790 »
22. Ferrari Mario . » 42,670 »
23. Grecchi Giovanni . . . » 42,586 »
24. De Togni Placido . . . » 42,334 »
25. Rota Giovanni . . . » 42,044 »
26. Contini Cleto . . . . » 42.000 »
27. Giovannelli Aldo . . . » 41,388 »
28. Chimina Alberto » 41,000 »
29. Bartolero Pietro . . . » 40,892 »
30. Ghilardoni Onorato . . . » 40,568 »
31. Sordi Armando . » 40,434 »
32. Luccisano Nicola . . » 40,377 »
33. Tampellini Carlo » 38,981 »
34. Biassoni Luciano » 38,655 »
35. Begnis Silvano » 38,037 »

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 24 maggio 1962

Il medico provinciale: SIMONETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5978 del 28 gennaio 1960, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in Provincia al 30 novembre 1959;

Visto il proprio n. 1832 del 24 maggio 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate

1) Lonardi Roberto: Sospiro;
2) Marinetti Bortolo: Castelleone (2ª condotta).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 25 maggio 1962

Il medico provinciale: SIMONETTI

(3299)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 13 novembre 1961, n. 5666/San., con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura di un posto di ufficiale sanitario presso il Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Concordia, Novi e San Possidonio e l'Amministrazione provinciale di Modena;

Visto il proprio decreto in data 6 febbraio 1962, n. 574, con il quale si provvide alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visti i verbali rassegnati dall'anzidetta Commissione giudicatrice a compimento delle operazioni ad essa affidate;

Ritenuta la legittimità di dette operazioni;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati del concorso di cui in premessa:

1. Bortolotti Ermete . . . . punti 141,100 su 200
2. Corsello Antonino . » 135.589 »
3. Lodone Mario » 117,688 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio sanitario e dei Comuni interessati.

Modena, addì 25 maggio 1962

Il medico provinciale: RENZULLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, in pari data n. 2765, con il quale si è provveduto all'approvazione della graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario presso il Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Concordia, Novi, San Possidonio e l'Amministrazione provinciale di Modena;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bortolotti Ermete, primo dei candidati idonei del concorso di cui in premessa, è nominato ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Concordia, Novi, San Possidonio e l'Amministrazione provinciale di Modena.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio, alle dipendenze del Consorzio predetto, improrogabilmente entro il 1° luglio 1962.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Modena, addì 25 maggio 1962

Il medico provinciale: RENZULLI

(3258)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1830 in data 14 novembre 1961 col quale è stato bandito concorso per titoli ed esami ad un posto di ufficiale sanitario del comune di Salsomaggiore Terme;

Visto i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso e la graduatoria dei candidati;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso in premessa indicato così formulato dalla Commissione giudicatrice:

1. Dossena Giovanni	punti	154,950 su 200
2. Braga Giovanni	»	145,318 »
3. Corsello Antonino	»	139,192 »
4. Trombetta Nedo	»	137,300 »
5. Zambrelli Ezio	»	124,479 »
6. Sparacio Gian Carlo	»	123,281 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi agli albi pretori della Prefettura, del medico provinciale, e del comune di Salsomaggiore Terme.

Parma, addì 29 maggio 1962

Il medico provinciale MINISSALE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1830 in data 14 novembre 1961, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di ufficiale sanitario del comune di Salsomaggiore Terme;
Visto il proprio decreto di pari data e numero con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giovanni Dossena vincitore, del concorso in premessa indicato è nominato ufficiale sanitario del comune di Salsomaggiore Terme e pertanto è tenuto a prendere servizio entro il giorno 30 giugno 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, del medico provinciale e del comune di Salsomaggiore Terme.

Parma, addì 29 maggio 1962

Il medico provinciale: MINISSALE

(3300)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 857 in data 1° marzo 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante alla data del 30 novembre 1960 nel comune di Torre Santa Susanna;
Visto il proprio decreto n. 761 in data 29 gennaio 1962, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso in parola;
Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti i verbali della citata Commissione giudicatrice;
Visti gli articoli 37 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari, approvato con decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso di cui sopra:

1. Pignatelli Maria	punti	43,200 su 100
2. Stanzani Gianna	»	41,513 »
3. Anastasia Adele	»	39,927 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune interessato.

Brindisi, addì 25 maggio 1962

Il medico provinciale: BARNABA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2808 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante alla data del 30 novembre 1960 nel comune di Torre Santa Susanna;
Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La signora Pignatelli Maria è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Brindisi al 30 novembre 1960 nella sede di Torre Santa Susanna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del comune di Torre Santa Susanna.

Brindisi, addì 25 maggio 1962

Il medico provinciale: BARNABA

(3306)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2420 datato 20 aprile 1962, con il quale sono state assegnate in ordine di preferenza e di graduatoria, le sedi di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1960;
Considerato che il dott. Giuseppe Leonardi, secondo nella graduatoria di merito, con lettera del 6 maggio 1962 ha rinunziato al posto di ufficiale sanitario del comune di Linguaglossa;
Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del posto di cui sopra al sanitario dichiarato idoneo, che segue nell'ordine di graduatoria formulato dalla Commissione giudicatrice del concorso;
Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 e gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Russo, terzo in graduatoria nel concorso in premessa specificato, è nominato, in via di esperimento, per un biennio ufficiale sanitario del comune di Linguaglossa.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla notifica del presente decreto, con l'avvertenza che, in difetto, sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, su quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Catania, addì 19 maggio 1962

Il medico provinciale: SCEDERI

(3305)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8892 del 30 dicembre 1960, con il quale venne bandito il concorso per otto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1239 del 22 marzo 1962, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei;

Visto il proprio decreto n. 1240 del 29 marzo 1962, con il quale veniva nominato titolare della condotta medica di Salle il dott. Di Mascio Antonio;

Considerato che tale condotta medica si è resa vacante per rinunzia dello stesso e di quelli che lo seguono in graduatoria;

Atteso che il dott. Liberi Nicola, tredicesimo in graduatoria ha chiesto di essere assegnato alla sede di Salle;

Visti gli articoli 23 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Liberi Nicola è nominato titolare della condotta medica di Salle.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune interessato.

Pescara, addì 29 maggio 1962

Il medico provinciale: FRANCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8892 del 30 dicembre 1960, con il quale venne bandito il concorso pubblico per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1239 del 22 marzo 1962, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei;

Visto il proprio decreto n. 1240 del 22 marzo 1962, con il quale veniva nominato titolare della condotta medica di Manoppello il dott. Napoleone Antonio;

Considerato che tale condotta medica si è resa vacante per *rinunzia dello stesso e di quelli che lo seguono in graduatoria;*

Atteso che il dott. Caldarone Emilio, quinto in graduatoria ha chiesto di essere assegnato alla sede di Manoppello;

Visti gli articoli 23 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Caldarone Emilio è nominato titolare della condotta medica di Manoppello.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune interessato.

Pescara, addì 29 maggio 1962

Il medico provinciale: FRANCO

(3303)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6097 del 20 maggio 1960, con cui venne bandito il concorso pubblico per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 193 del 15 gennaio 1962, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei;

Visto il proprio decreto n. 1773 del 18 aprile 1962, con il quale veniva nominato titolare della condotta medica di Spoltore il dott. Quagliani Angelo Custode;

Considerato che tale condotta medica si è resa vacante per rinunzia del titolare;

Atteso che il dott. Tulli Giovanni, settimo in graduatoria ha chiesto di essere assegnato alla sede di Spoltore;

Visti gli articoli 23 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Tulli Giovanni è nominato titolare della condotta medica di Spoltore.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune interessato.

Pescara, addì 29 maggio 1962

Il medico provinciale: FRANCO

(3304)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.